



XII LEGISLATURA
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

Verbale n. **44**

Seduta del 28 giugno 2022

Consigliere	Presente	Sostituito da
Roberto COSOLINI	Sì	
Stefano TURCHET	Sì	
Simona LIGUORI	NO	
Ilaria DAL ZOVO	Sì	
Alessandro BASSO	NO	
Diego BERNARDIS	Sì	
Mauro DI BERT		Stefano TURCHET
Franco IACOP	NO	
Franco MATTIUSSI		Stefano TURCHET
Massimo MORETUZZO	Sì	

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 10.00

1. Esame della relazione prevista dall'articolo 7 (Clausola valutativa) della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 *"Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro"* - anno 2022.

2. Esame e approvazione del Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari 2021.

Sono presenti

L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen.

Il dott. Luca Sanson, funzionario della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

I consiglieri: Capozzella, Da Giau, Honsell e Sergio

Lavori

Inizio lavori: 10.10

Nell'Aula del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

(Presiede il PRESIDENTE COSOLINI)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' messo a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta n. 43 del 14 aprile 2022. In assenza di obiezioni il verbale sarà dato per approvato a fine seduta.

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Il PRESIDENTE passa quindi al punto 1 all'ordine del giorno relativo all'esame della relazione prevista dall'articolo 7 (Clausola valutativa) della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 *"Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro"* - anno 2022.

(all. 1). Passa quindi la parola all'Assessore Rosolen, ringraziandola per la presenza e anche per la continuità con cui il suo Assessorato trasmette al Consiglio regionale le varie relazioni previste da clausole valutative.

L'Assessore ROSOLEN premette che la nostra Regione è stata tra le prime a dotarsi di un provvedimento normativo dedicato al contrasto del fenomeno del *"mobbing"*, anticipando quanto avvenuto nel resto del Paese. Nel 2016, dopo un decennio di applicazione della legge, essa è stata oggetto di una significativa revisione normativa, al fine di rendere più concrete le azioni fino ad allora messe in atto, attraverso un'estensione delle finalità dell'intervento regionale, che è andato

a ricomprendere, oltre al concetto di *“molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro”*, anche il contrasto alla discriminazione e all'esclusione sociale. Le modifiche hanno riguardato anche il sostegno alla centralità del ruolo dei Punti di Ascolto accreditati e una semplificazione procedurale e operativa, in particolare attraverso lo snellimento del lavoro dell'organo collegiale incaricato del raccordo delle iniziative previste dalla legge. Evidenzia quindi come i Punti di Ascolto siano diventati lo strumento principale di attuazione degli interventi dell'Amministrazione regionale. Si tratta, precisa, di sportelli qualificati come centri di sostegno, aiuto e orientamento al benessere sui luoghi di lavoro, che offrono consulenza e l'indicazione di percorsi personalizzati di uscita da eventuali situazioni di disagio lavorativo e che assicurano la presenza di almeno tre professionisti qualificati: un avvocato giuslavorista, uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e un medico specialista in medicina legale o del lavoro. Sono attivati e gestiti attraverso convenzioni tra gli enti locali e associazioni e organizzazioni sindacali; attualmente in regione sono accreditati e finanziati tre Punti di Ascolto, a Gorizia, Udine e Pordenone, mentre dal 2019 non è più operante lo sportello di Trieste. La promozione delle attività avviene attraverso i rispettivi siti Internet elaborati sulla base di un progetto coordinato, ma anche attraverso seminari e convegni sul territorio, realizzati con il sostegno del finanziamento regionale.

In merito a tale finanziamento, che si concentra sulle spese per l'*équipe* professionale, per gli operatori qualificati e per le attività promozionali, informa che esso è passato dai 150.000 euro del 2017 ai 170.000 degli anni 2020-2022. Nel 2021 gli utenti dei 3 punti d'ascolto sono stati 346, per la maggior parte donne, per un totale di 1.014 colloqui svolti, nella maggior parte dei casi con l'avvocato, con un dato in linea con il 2017, a fronte di un calo registrato tra il 2019 e il 2020. Nel triennio 2019-2021 la fascia di età maggiormente colpita dal fenomeno è quella degli ultra50enni, cui segue quella tra i 40 e i 50 anni, in maggioranza donne e, per quanto concerne il titolo di studio, con una prevalenza di diplomati rispetto ai laureati. Nel medesimo triennio gli utenti sono per la maggior parte dipendenti a tempo indeterminato (754 su 850) mentre sono presenti in misura molto inferiore le altre tipologie contrattuali (tempo determinato, soci di cooperative, collaborazioni ecc); le categorie di attività più colpite sono la sanità e l'istruzione nel settore pubblico e l'industria e il commercio in quello privato.

Passando infine alle caratteristiche del fenomeno, riferisce che gli elementi che hanno determinato la situazione di disagio lavorativo sono, nella maggior parte dei casi, fattori di carattere socioanagrafico, seguiti da mutamenti aziendali, assenze prolungate o congedi e permessi e richieste fatte dal lavoratore. Tra le tipologie di vessazioni lamentate per tutto il triennio 2019 – 2021, al primo posto risulta l'attribuzione di compiti dequalificanti, seguita dall'eccesso di controllo sul lavoro. I soggetti cui vengono attribuite le molestie o vessazioni sono per il 70% datori di lavoro o superiori, seguiti dai colleghi di pari grado.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi l'Assessore e chiede se vi sono domande.

La consigliera DAL ZOVO ringrazia l'Assessore per le interessanti informazioni fornite nella relazione e nella sua illustrazione. Sottolineando come il lavoro sia una parte importante nella vita di ciascuno e come le situazioni di disagio vissute in ambito lavorativo possano ripercuotersi sul benessere psicologico di una persona, chiede se, rispetto alle azioni significative già messe in atto dalla Regione, si possa fare un passo ulteriore, ad esempio prevedendo interventi mirati verso i soggetti da cui sembrano provenire, nella maggior parte dei casi, le molestie e vessazioni, cioè datori di lavoro o soggetti che ricoprono incarichi superiori.

Il consigliere MORETUZZO, con riferimento al grafico a pag. 14 della relazione concernente i fattori rilevati come significativi nella determinazione delle situazioni di disagio, domanda cosa si intenda con *“fattori di carattere socioanagrafico”*. Inoltre, considerata la prevalenza femminile tra le persone che si sono rivolte agli sportelli, chiede se vi siano collaborazioni con il mondo delle associazioni che si occupano di violenza di genere, che stanno facendo un lavoro importante in regione.

Il consigliere HONSELL, ringraziando per l'invito alla seduta, chiede se sia possibile conoscere l'esito delle segnalazioni raccolte e quindi se le situazioni di disagio abbiano trovato una soluzione o meno.

Il PRESIDENTE, a tale proposito, ricorda come, in sede di approvazione della legge, uno degli aspetti più dibattuti sia stato proprio quello delle funzioni dei Punti di Ascolto, che sono stati configurati come sedi di raccolta delle segnalazioni, successivo approfondimento e suggerimento dei possibili percorsi da seguire, ma senza essere abilitati a operare direttamente. In riferimento all'assenza di uno sportello accreditato a Trieste e collegandosi alla domanda di Moretuzzo, chiede se l'Assessore ritiene che essa sia determinata dal fatto che le associazioni presenti sul territorio assolvano già a tale compito o piuttosto a una scarsa attenzione al problema da parte di quelle associazioni e organizzazioni che potrebbero candidarsi a costituire il Punto di Ascolto.

L'Assessore ROSOLEN conferma che il ruolo dei Punti di Ascolto è quello di indirizzare la persona verso i percorsi più utili a uscire dalla situazione di disagio, avvalendosi anche della presenza di associazioni e organizzazioni sindacali. Concorde con l'opportunità di rilevare quale sia stato l'esito dei percorsi intrapresi, che possono essere stati conciliazioni, cause di lavoro o altre soluzioni, e che si tratta un'informazione che attualmente manca nella relazione e chiederà venga inserita nelle relazioni successive. In merito all'assenza di un Punto di Ascolto a Trieste, conferma che, oltre a problemi di carenze strutturali, è mancata la parte proattiva che dovrebbe provenire da associazioni e organizzazioni sindacali, ma informa che è in atto a tale proposito una corrispondenza con il Comune e le organizzazioni sindacali. Passa quindi la parola al dott. Sanson per ulteriori precisazioni.

Il dott. SANSON ribadisce che i Punti di Ascolto hanno funzioni di ascolto e indirizzo e non sono autorizzati a offrire, presso le proprie strutture, terapie mediche e psicologiche o assistenza legale in contenzioso, ma possono essere un valido supporto all'orientamento verso strategie e percorsi personalizzati d'uscita dalla situazione di disagio. In particolare l'intervento dei Punti di Ascolto si articola in un primo colloquio di accoglienza con operatori qualificati e successivi eventuali colloqui con i professionisti che costituiscono l'*équipe* multidisciplinare (come già detto psicologo, avvocato e medico), che, all'esito dell'analisi, forniscono indicazioni su percorsi consigliati da seguire, indirizzando le persone a rivolgersi a professionisti privati, quali medici e avvocati, o enti pubblici, quali le Aziende Sanitarie e l'Ispettorato del lavoro, o infine associazioni e organizzazioni sindacali. I dati riportati nella relazione, che provengono dalle schede di percorso e attività redatte dagli operatori, non recano informazioni specifiche sugli esiti degli interventi; a tale proposito il grafico più indicativo è quello a pag. 17 della relazione, che mostra le maggiori criticità ravvisate al termine del percorso di consulenza. In riferimento infine al grafico di pagina 14, precisa che con *“fattori di carattere socioanagrafico”* si intendono condizioni di carattere personale, diverse dalle altre indicate, che hanno invece carattere oggettivo (mutamenti aziendali, richieste del lavoratore, infortuni, assenze prolungate ecc).

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato, ai sensi dell'articolo 138 *quinquies*, comma 6, del Regolamento interno dovrà riferire all'Assemblea degli esiti dell'esame. Quali relatori vengono individuati i consiglieri DAL ZOVO e TURCHET, che hanno manifestato la loro disponibilità. Il termine per il deposito delle relazioni viene fissato a venerdì 8 luglio, subordinatamente alla calendarizzazione in Aula da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Il PRESIDENTE passa quindi al punto 2 all'ordine del giorno relativo all'esame e all'approvazione del Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari per l'anno 2021. Ricorda che il Rapporto monitora l'attività legislativa e le altre principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale e che è preceduto da una nota di sintesi che riporta i dati più rilevanti. Passa quindi la parola alla dott.ssa Gregori, Direttore del Servizio giuridico legislativo, per la sua illustrazione.

La dott.ssa GREGORI ricorda che il Rapporto è giunto alla sua diciassettesima edizione e viene redatto da tutte le Assemblee legislative e dal Parlamento. Il Regolamento interno, all'articolo 138 *quinquies*, affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare il Rapporto e di riferirne in Assemblea. Il documento è predisposto dal Servizio giuridico legislativo, con il supporto di altre strutture consiliari che a vario titolo forniscono assistenza all'Assemblea e ai suoi organi interni. Nel corso degli anni l'impostazione del Rapporto è stata modificata, in alcuni casi è stata arricchita, mentre in altri sono stati eliminati argomenti non più significativi. L'ottica è sempre stata quella di fornire un quadro il più esaustivo possibile dell'attività e dei risultati ottenuti nell'anno precedente, ma anche di facilitare la lettura e l'interpretazione di una mole di dati raccolti con l'ausilio di tabelle e grafici. Va considerato che i dati acquistano significato solo se letti in un'ottica generale, in quanto il Rapporto non si limita a dar conto dell'attività legislativa, che pure è l'aspetto preponderante, ma offre una panoramica di tutte le attività svolte dal Consiglio regionale, quali le attività di indirizzo e controllo, poste in capo all'organo legislativo dalla legge statutaria e disciplinate dal Regolamento interno, le attività conoscitive delle Commissioni, i rapporti con l'Unione Europea e il contenzioso costituzionale. Sottolinea come da un'analisi complessiva di tutte le attività svolte si possano trarre degli spunti di riflessione su quello che altri Consigli regionali hanno definito come il "rendimento istituzionale". La rilevazione del numero di leggi approvate, che nel 2021 sono state 25 e nell'anno precedente 27, non è di per sé significativa se non si considerano le dimensioni fisiche delle leggi: ad esempio la legge multisettoriale dell'anno scorso si componeva di 170 articoli e nel numero complessivo conta come una sola legge, ma avrebbe potuto anche essere frazionata in più leggi diverse. Inoltre nel 2021 si è accentuata una dinamica che ha visto, a fronte di una sostanziale stabilità dell'attività legislativa, un aumento delle attività di indirizzo e controllo, basti pensare al numero di interrogazioni orali cui è stata data risposta in Commissione. Così come, con riguardo all'attività delle Commissioni, se da un lato è diminuito il numero di ore di attività, dall'altro sono aumentati, ad esempio, il numero di sedute e di soggetti auditi.

Il PRESIDENTE propone di rimandare la discussione all'Assemblea, considerando che il Rapporto coinvolge il Consiglio regionale nella sua interezza. Mette quindi in votazione il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari per l'anno 2021. Il COMITATO approva all'unanimità e quali relatori per la presentazione in Aula vengono designati il consigliere BERNARDIS e il Presidente stesso, che hanno manifestato la loro disponibilità. Il termine per il

deposito delle relazioni viene fissato a venerdì 8 luglio, subordinatamente alla calendarizzazione in Aula da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Non essendo pervenute osservazioni, il verbale n. 43 è dato per letto e approvato.

Il PRESIDENTE, poiché non ci sono altri interventi, chiude la seduta.

Fine lavori: 11.00

Allegati

1. Relazione giuntale sull'attuazione della LR 5/2007
2. N. 2 deleghe

IL PRESIDENTE
Roberto COSOLINI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ilaria DAL ZOVO

IL VERBALIZZANTE
Elisabetta COSSUTTI



XII LEGISLATURA



atti consiliari

N. LR 7/2005-II

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2005
<<INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE
E LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI
E PSICO-FISICHE E DA FENOMENI VESSATORI E DISCRIMINATORI
NELL'AMBIENTE DI LAVORO>> - ANNO 2022

presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il 2 maggio 2022 in attuazione
della clausola valutativa di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia	
tel + 39 040 377 5172 fax + 39 040 377 5176 assessorelavoro@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via San Francesco 37	

protocollo n. 33/S.P./D-1
riferimento
allegati
Trieste, 29 aprile 2022

Preg.mo
Presidente del Consiglio regionale
Piero Mauro Zanin
Piazza Oberdan, 6
34133 Trieste

oggetto: Generalità di Giunta n. 579 del 22 aprile 2022 avente per oggetto "L.R. 7/2005 Clausole valutative. Comunicazioni".

Si trasmette copia della generalità di Giunta indicata in oggetto, per il seguito di competenza, così come previsto dalla generalità stessa.

Distinti saluti.

L'Assessore regionale
Alessia Rosolen



Generalità n° 579

Estratto del processo verbale della seduta del
22 aprile 2022

oggetto:

LR 7/2005 CLAUSOLE VALUTATIVE. COMUNICAZIONI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

L'Assessore Rosolen presenta la seguente relazione, in ottemperanza alle clausole valutative previste dall'art. 7 della L 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro): "Relazione sugli interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro".

L'Assessore fa presente che la LR 7/2005, all'art. 7, prevede che con cadenza biennale la Giunta regionale informi il Consiglio regionale sull'attuazione della suddetta legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, presentano alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale, in modo documentato, si illustrino:

1) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;

2) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti d'Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

3) qual è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti che intervengono sulla materia considerati dalla legge stessa.

L'articolo sopracitato prevede che l'informativa al Consiglio regionale abbia cadenza biennale; tuttavia, per meglio inquadrare le tematiche oggetto della clausola, si ritiene opportuno prendere in considerazione un arco temporale più ampio, decorrente dall'applicazione delle modifiche introdotte alla LR 7/2005 nell'anno 2016 fino all'anno 2021, ultimo per il quale si dispone di dati completi.

L'Assessore ricorda che la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia, con protocollo n. 48457 di data 4 aprile 2022, ha trasmesso alla Segreteria Generale la Relazione sugli adempimenti in materia di informazione, prevenzione e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

La Giunta prende atto e dà mandato all'Assessore a presentarla in Consiglio regionale.

Ravvisata l'urgenza, il presente verbale viene approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Direzione centrale Lavoro, istruzione, formazione e famiglia

Relazione sull'attuazione della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge - anno 2022

Sommario

1. Premessa
2. La legge regionale 5/2005 e la riforma del 2016
3. La regolamentazione attuativa
4. Il gruppo di lavoro tecnico e la rete dei soggetti coinvolti
5. I Punti di Ascolto accreditati
6. Il finanziamento regionale
7. L'utenza dei Punti di Ascolto accreditati
8. Le rilevazioni su tendenze e fenomeni
9. allegati

1. Premessa

L'articolo 7 della legge regionale 7/2005 (Clausola valutativa) prevede che con cadenza biennale la Giunta regionale informi il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, presentando alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrino:

- 1) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- 2) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- 3) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti che intervengono sulla materia, considerati dalla legge stessa.

L'articolo sopra citato prevede che l'informativa al Consiglio abbia cadenza biennale; tuttavia, per meglio inquadrare le tematiche oggetto della clausola, si ritiene opportuno prendere in considerazione, ai fini della stesura della presente relazione, un **arco temporale un po' più ampio**, decorrente dall'applicazione delle modifiche introdotte alla legge regionale 7/2005 nell'anno 2016, ad opera della legge regionale n. 6/2016, fino all'anno 2021, ultimo per il quale si dispone di dati completi.

2. La legge regionale 7/2005 e la riforma del 2016

La nostra Regione è stata tra le prime a dotarsi di un provvedimento normativo dedicato al contrasto del cosiddetto fenomeno del "mobbing", con le finalità di contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno, ridurne l'incidenza e la frequenza e promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.

Nel corso del 2016, dopo un decennio dalla sua applicazione, la legge regionale 7/2005 è stata oggetto di una **significativa revisione normativa** che ha inteso introdurre alcune innovazioni alla luce del nuovo assetto delle politiche del lavoro determinato dall'avvenuto trasferimento, nel 2015, delle funzioni in materia di lavoro dalle Province alla Regione e ha voluto recepire, in un'ottica di continuità, le buone prassi emerse nei primi anni della sua applicazione, tenendo altresì conto della necessità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

Le modifiche, in sintesi, hanno riguardato:

- su piano "formale", l'**estensione delle finalità** dell'intervento regionale anche al di là del concetto di "*molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro*", per ricomprendere fin dal titolo stesso, facendo riferimento anche al contrasto alla discriminazione e all'esclusione sociale, un'accezione più completa delle tipologie di comportamenti vessatori che potrebbero verificarsi sull'ambiente di lavoro;
- il sostegno alla **centralità del ruolo dei Punti di Ascolto accreditati**, rafforzando e meglio definendo le loro funzioni di informazione, consulenza e sostegno agli utenti;
- la **semplificazione** procedurale ed operativa, in particolare attraverso lo snellimento del lavoro dell'organo collegiale incaricato del raccordo delle iniziative previste dalla legge (in precedenza la Commissione regionale per il lavoro, integrata da altri componenti, sostituito dal "gruppo di lavoro tecnico" di più agile funzionamento).

Fin dalla sua versione originaria la legge regionale 7/2005 ha previsto, nel quadro progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro sostenuti dalla legge regionale, anche la possibilità di attivare e finanziare appositi centri di sostegno per le lavoratrici ed i lavoratori denominati "Punti di Ascolto" che, in ottica di sussidiarietà, si sono voluti promossi e gestiti da enti locali e/o organizzazioni del privato sociale (sindacati, associazioni). Con la riforma normativa del 2016, e in modo particolare con la riscrittura dell'articolo 2 della legge, il sostegno ai Punti di Ascolto accreditati - di seguito richiamati anche con l'acronimo "PdA" - è divenuto lo strumento principale attraverso cui si attua l'intervento della Regione in materia.

3. La regolamentazione attuativa

La Giunta regionale ha dato immediato seguito alle modifiche normative alla legge 7/2005 attraverso l'emanazione di due atti regolamentari, i cui contenuti si riassumono di seguito.

Con il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2017, n.127, è stato emanato, in applicazione dell'articolo 6 della legge, il "**Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto** di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)".

Tale regolamento, in coerenza anche con l'articolo 2 della legge, prevede che ciascun Punto di Ascolto debba essere attivato e gestito sulla base di una specifica **convenzione** che vede come parti, da un lato, un ente locale del territorio - al quale è richiesto di compartecipare almeno attraverso la messa a disposizione dei locali presso cui esso opera - e dall'altro un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale ovvero un'organizzazione sindacale o datoriale.

È previsto un numero massimo di PdA accreditati annualmente finanziabili, nella misura di uno ogni trecentomila residenti sul territorio regionale. Il meccanismo di **finanziamento annuale**, nell'ottica della razionalizzazione delle procedure, prevede un sistema di sostegno a quattro fasce (di importo variabile da un minimo di 25.000 a un massimo di 60.000 euro annui), graduate a seconda del volume di "attività" svolto dal Punto di Ascolto accreditato nell'anno solare precedente la presentazione della domanda. Il finanziamento regionale, poi, si concentra solo su alcune tipologie di spese ammissibili (spese per l'equipe professionale che costituisce il nucleo del Punto di ascolto, spese per gli operatori esperti e spese per lo svolgimento di attività promozionali); allo scopo di assicurare una uniformità di funzionamento sono inoltre previste delle soglie minime di spesa per ciascuna categoria di spesa ammissibile.

Con il decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2017, n. 280, è invece stato emanato il "**Regolamento per l'accREDITAMENTO dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto**, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)".

L'atto, elaborato tenendo conto del contributo del Gruppo tecnico di lavoro di cui all'articolo 4 della legge e dell'esperienza applicativa maturata negli anni, disciplina, in particolare:

- i **requisiti minimi** richiesti per le risorse umane che operano nel PdA (vale a dire i professionisti che costituiscono l'"equipe multidisciplinare" e gli operatori esperti che li affiancano) ed i requisiti strutturali e strumentali necessari all'organizzazione e alle attività del PdA stesso;
- gli **indirizzi generali**, gli obblighi e le prescrizioni operative cui i PdA accreditati debbono attenersi per lo svolgimento delle loro attività;
- le modalità di richiesta e di concessione dell'accREDITAMENTO e quelle di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti e del conforme svolgimento delle attività.

4. Il Gruppo di lavoro tecnico e la rete dei soggetti coinvolti

L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 affida al "**Gruppo di lavoro tecnico**" l'attività di raccordo delle iniziative di cui alla medesima legge, a supporto delle iniziative seguite, sotto il profilo amministrativo, dagli Uffici della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Il Gruppo di lavoro tecnico, in particolare, **fornisce supporto** per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, esprime parere sulle richieste di accreditamento, sul mantenimento dei requisiti dei PdA e sull'attività da essi svolta. Il Gruppo di lavoro può inoltre promuovere attività informazione e di sensibilizzazione in materia.

L'organo collegiale, secondo le indicazioni di legge, presenta la seguente composizione:

- il Direttore centrale competente in materia di lavoro, che svolge funzioni di presidente;
- il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- il Consigliere o la consigliera regionale di parità;
- un rappresentante dell'Ispettorato sul lavoro, nominato previa intesa con l'ente stesso;
- un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista, individuati nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

A seguito della scadenza del primo mandato dell'organo collegiale, originariamente costituito con DPR 32 del 9 febbraio 2017, con il recente **decreto del Presidente della Regione 118 del 19 luglio 2021** si è provveduto alla **ricostituzione** del Gruppo di lavoro tecnico.

In questi anni l'organo collegiale si è riunito periodicamente per lo svolgimento dei suoi compiti mediamente due volte l'anno, presso la sede della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. In periodo pandemico le riunioni si sono tenute in modalità online, secondo quanto previsto dal regolamento interno di funzionamento.

Tra le funzioni del Gruppo di lavoro tecnico vi è quella di svolgere un'attività di **assistenza e raccordo** nell'ambito dei rapporti con le altre strutture che si occupano delle materie di interesse della legge.

In tal senso le professionalità e gli enti rappresentati nella composizione dell'organo riprendono lo spettro delle competenze coinvolte, che, principalmente, riguardano: le Aziende sanitarie (la versione originaria della legge regionale 7/2005 prevedeva l'istituzione di un Punto di ascolto e assistenza presso ciascuna azienda), gli organismi di garanzia della persona (*in primis* la figura dei consiglieri e delle consigliere di parità, articolati ora a livello regionale ed anche di area vasta), l'Ispettorato del lavoro, le organizzazioni professionali, accanto agli altri soggetti (ad esempio i centri antiviolenza) che possono essere interessati alle varie sfaccettature del fenomeno delle molestie morali e psicofisiche e delle discriminazioni in ambito lavorativo.

Tra i compiti dei PdA, in tal senso, vi è anche quello di mantenere rapporti costanti sul territorio con le **strutture pubbliche competenti in materia** di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro. A livello locale si cita, quale esempio, la recente esperienza del protocollo "Facciamo rete", promosso nel 2021 nel territorio provinciale di Gorizia e cui ha aderito anche il locale PdA, il quale ha raccolto l'adesione di vari soggetti istituzionali (Prefettura, Comuni, Ispettorato del lavoro, parti sindacali, ordini professionali (medici e farmacisti), Asugi, Consigliera di parità, con la finalità di creare una rete stabile di supporto a lavoratori e lavoratrici in tema di politiche antimobbing e di discriminazione,

Sempre in tema di "costituzione della rete", non si può non ricordare come sia la legge stessa, accogliendo l'innovativo principio di sussidiarietà orizzontale, che prevede che i PdA possano essere attivati sulla base di una convenzione tra un **ente locale** – al quale è richiesto il significativo compito di contribuire "in natura" attraverso la messa a disposizione i locali delle sedi dei Punti di Ascolto - e di soggetti particolarmente qualificati nelle tematiche interessate dalla legge che possono essere o **enti del terzo settore** con una specifica vocazione e preparazione su questi temi oppure **organizzazioni sindacali o datoriali**. L'esperienza applicativa della legge regionale 7 ha testimoniato come alcuni di questi soggetti (enti locali, associazioni, organizzazioni sindacali), che in taluni casi ormai da anni collaborano nella gestione degli sportelli, siano particolarmente attivi su queste tematiche e abbiano sviluppato significative relazioni e contatti sul territorio. Il contributo di questi soggetti, peraltro, è stato particolarmente significativo anche nella fase nella riscrittura della legge così come pure nei momenti di confronto in sede di Gruppo di lavoro tecnico.

5. I Punti di Ascolto accreditati

La parte più complessa dell'attuazione della legge regionale 7 si è rivelata, fin dall'epoca della sua emanazione, quella relativa all'attività dei "Punti di Ascolto", i quali devono assicurare la presenza di almeno tre professionisti qualificati (un avvocato giuslavorista, uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e un medico specialista in medicina legale o del lavoro) che costruiscono l' "equipe multidisciplinare", su cui è incentrata l'attività del PdA.

Fin dai primi anni di applicazione della legge, grazie interventi realizzati sul territorio regionale ed alle indicazioni ed elaborazioni emerse nell'ambito della organo collegiale specialistico di cui all'articolo 7 della legge (prima denominato "Sottocommissione della Commissione regionale lavoro" ed ora "Gruppo di lavoro tecnico") sono stati meglio definiti contenuti e confini dell'attività del "Punto di Ascolto accreditato", delineati nei testi regolamentari sopra citati nonché negli atti di indirizzo e di verifica elaborati negli anni a cura dell'organo collegiale ricordato.

I Punti di Ascolto accreditati sono sportelli qualificati come **centri di sostegno, aiuto e orientamento al benessere sui luoghi di lavoro**, che offrono alle lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di avere una **consulenza qualificata**, che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nel proprio ambiente di lavoro ed **indicare percorsi personalizzati** di uscita da eventuali situazioni di disagio lavorativo.

Ciascun Punto di Ascolto accreditato svolge attività di sostegno, consulenza e aiuto, offrendo la possibilità di effettuare, senza costi, un **primo colloquio di accoglienza** con operatori qualificati e successivi eventuali **colloqui con i professionisti** che costituiscono l' "**equipe multidisciplinare**": psicologo, avvocato, medico. I colloqui hanno il fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, e individuare percorsi personalizzati d'uscita dalla situazione di malessere verso i quali la lavoratrice o il lavoratore verranno orientati. I Punti di Ascolto svolgono poi attività di diffusione di informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sui luoghi di lavoro e di promozione del territorio.

Durante il **colloquio** la persona è lasciata libera di scegliere cosa/quanto raccontare e a chi raccontarlo, nel rispetto della segretezza di tutte le informazioni ed i dati sensibili eventualmente acquisiti. Per raccogliere la narrazione dell'esperienza biografica della persona e dare ad essa valore - e per favorire la sistematizzazione di tutte le informazioni raccolte e la riflessione sulla problematica portata dal lavoratore/lavoratrice - gli operatori del PdA utilizzano le "**schede percorso e attività**" validate fin dai primi anni di applicazione della legge a cura del Gruppo di lavoro tecnico istituito presso la Direzione centrale. Tali schede, che vengono poi trasmesse annualmente, in forma anonima, agli uffici della Direzione per le attività di monitoraggio, rappresentano il flusso informativo di supporto al processo attivato, che inizia con la fase di accoglienza.

Psicologo, giuslavorista e medico sono infatti a disposizione per effettuare dei **colloqui di approfondimento** del problema. Il percorso di consulenza e approfondimento è individuato e suggerito dallo staff del Punto di Ascolto sulla base di un'analisi collegiale del disagio espresso che terrà conto, anche, di eventuali necessità e preferenze espresse dalla lavoratrice o dal lavoratore in merito ai colloqui da effettuare. Durante il percorso di approfondimento la persona è aiutata a ricostruire la storia dei propri rapporti di lavoro e di tutti quegli aspetti che sono stati percepiti come traumatici e sono stati fonte di malessere lavorativo, assieme ad un'analisi della risposta messa in atto. Lo staff del PdA cercherà, pur nella pluralità delle forme e modalità di manifestazione e percezione, di rilevare le caratteristiche del disagio manifestato, aiutando la persona a trovare strumenti di risposta che rafforzino la sua capacità di fronteggiare il disagio.

Come chiarito nell'articolo 5 del regolamento sull'accREDITAMENTO, i PdA accreditati non sono autorizzati ad offrire, presso le proprie strutture, terapie mediche e psicologiche oppure assistenza legale in contenzioso, e non sono autorizzati nemmeno a contattare autonomamente i datori di lavoro per instaurare processi stragiudiziali di soluzione di eventuali conflitti, ma possono essere un valido supporto all'orientamento verso strategie e percorsi personalizzati d'uscita dalla situazione di disagio. Il Punto di Ascolto potrà anche cercare di indicare possibili soluzioni di conciliazione con l'azienda, che la lavoratrice o il lavoratore possano autonomamente attivare, oppure indicare alla lavoratrice o al lavoratore le possibilità di valutare una modifica della propria collocazione lavorativa illustrando i servizi offerti, per esempio, dai Servizi pubblici per l'impiego o dal Centro di Orientamento regionale. Ancora, la lavoratrice o il lavoratore potranno essere accompagnati e sostenuti in un percorso di empowerment o di formazione mirata, anche nell'ambito del vasto catalogo regionale della formazione.

Come ricordato, i Punti di Ascolto accreditati sono soggetti a una **verifica annuale** sul mantenimento dei requisiti richiesti per la loro attivazione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attività previste. Tale verifica viene condotta anche attraverso l'esame della relazione che essi sono tenuti annualmente a presentare e ai controlli sulle schede dei casi trattati e considerati "chiusi", che vengono trasmesse in forma rigorosamente anonima alla Direzione centrale.

I Punti di Ascolto accreditati accedono, nei limiti delle risorse annualmente stanziare, all'apposito **finanziamento** previsto dal DPRReg 127/2017, che, come ricordato, si concentra in particolare sul sostegno dei costi del personale e dell'attività promozionale svolta nel corso dell'anno. Il DPRReg. 127/2021, allo scopo di assicurare un efficace utilizzo delle risorse tenuto conto della realtà territoriale della Regione consente, allo stato, il finanziamento un numero massimo di quattro PdA accreditati, un tanto anche in continuità con l'esperienza storica di applicazione della legge regionale 7, che aveva visto, dopo un'iniziale diffusione delle sedi di PdA sul territorio, una loro progressiva concentrazione ed aggregazione a livello di territorio provinciale.

Sono attualmente accreditati e finanziati con le risorse della legge regionale 7/2005 tre Punti di Ascolto, riconducibili a tre ambiti provinciali (Gorizia, Pordenone e Udine). Nel dettaglio:

- Il **PdA di Gorizia** - attivato e gestito sulla base di una convenzione tra l'associazione S.O.S. Abusi psicologici di Cividale del Friuli e il Comune di Gorizia - è stato accreditato per la prima volta nel 2018, con decreto 2448 del 13 aprile 2018, ed opera presso il Centro Lenassi di Via Vittorio Veneto, 7 di proprietà del Comune di Gorizia; nel corso del 2021 l'accesso al Punto di Ascolto di Gorizia è stato garantito per 18 ore settimanali (martedì 12:00 alle 17:00, giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 12:00 alle 17:00).

- Il **PdA di Udine** è attivato da una convenzione tra il Comune di Udine e l'associazione Educaforum ApS, capofila del progetto ed opera nella sede di Palazzo Belgrado. L'attuale PdA di Udine opera da molti anni, in continuità con quello gestito originariamente dalla Provincia di Udine nel 2006. Nel 2021 il PdA di Udine ha proseguito la sua attività con accesso garantito per 24 ore settimanali, con orario lunedì e mercoledì 10.00-18.00 e giovedì 10.00 – 16.00.

- Il **PdA di Pordenone** - attivato e gestito dall'associazione dall'UST CISL FVG per il territorio di Pordenone e dai Comuni di Porcia e Pordenone - opera presso la sede del distretto sanitario dell'Ambito n 5, in via delle Risorgive n 3, a Porcia (PN), a seguito della inagibilità della sede storicamente collocata in città. Anche l'attuale PdA di Pordenone opera in continuità con quello attivato a suo tempo a cura della Provincia e con quello attivato dalla Cisl di Pordenone fin dai primi anni di applicazione della legge, Nel 2021 lo sportello è rimasto aperto per 24 ore settimanali, con orario dal lunedì al giovedì 14:00 – 18:30 ed il venerdì 8:30 – 12:30.

Nella città di Trieste ha operato, fino a inizio 2019, un PdA gestito sulla base di una convenzione tra l'associazione sindacale UIL di Trieste e il Comune di Trieste.

In merito alla **promozione** delle loro attività, oltre a diffondere informazioni sulla base di un **progetto coordinato**, elaborato secondo le indicazioni concordate con la Direzione centrale e il Gruppo di lavoro tecnico (si vedano il format unitario dei **siti internet** www.antimobbinggo.it; www.antimobbingud.it; www.antimobbingpn.it - e la **brochure** su ruolo e funzioni dei PdA – predisposta e diffusa a cura dell'Amministrazione regionale) i Punti di Ascolto realizzano anche un'attività di informazione sul territorio, attraverso **seminari e convegni**, realizzati attraverso il sostegno del finanziamento regionale.

A solo titolo informativo, e senza pretesa di esaustività, si citano o alcuni eventi realizzati nel corso del 2021:

- Punto di Ascolto di Gorizia: a luglio è stato sottoscritto presso la prefettura di Gorizia il protocollo "Facciamo Rete", iniziativa, promossa dalla Consigliera di Parità della Regione, dal PdA, con le organizzazioni sindacali e l'Ordine dei Medici e dei Farmacisti di Gorizia, che ha lo scopo di creare una rete locale di supporto contro le discriminazioni sul lavoro; il 14 dicembre si è tenuto il webinar "Vessazioni in periodo di Covid: tra malattia e disagio Evoluzione Giurisprudenziale" con la partecipazione anche della Consigliera di Parità dell'area vasta di Gorizia;

- Punto di Ascolto di Udine: il 29 giugno 2021, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e con la partecipazione dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione e l'Assessore all'istruzione e Pari opportunità, si è tenuto il webinar "ambiente lavoro e tutela del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici"; il 13 dicembre 2021 si è tenuto il webinar "Covid e mobbing: condotte vessatorie e orientamenti giurisprudenziali";
- Punto di Ascolto di Pordenone: ciclo di seminari, accessibili online in cui sono stati coinvolti, in qualità di relatori, i professionisti del PdA, con lo scopo di sensibilizzare sul tema e per fornire maggiori informazioni sull'operato del PdA:
 - 20 aprile sul tema "che cos'è lo stress da lavoro correlato in azienda e le strategie per i lavoratori";
 - 30 aprile, illustrazione della consulenza giuridica fornita dai PdA;
 - 13, 20 e 27 luglio "Vincere il burn out";
 - 12, 19 e 26 ottobre "Contrastare il mobbing: la difesa verbale";
 - 17 novembre: "Disagio lavorativo: Azioni vessatorie in periodo di Covid".

6. Il finanziamento regionale

L'Amministrazione regionale nel corso degli anni ha dotato i capitoli di spesa per il finanziamento dei Punti di Ascolto accreditati delle risorse necessarie al finanziamento di tutti i Punti di Ascolto accreditati, adeguando se del caso gli importi delle risorse disponibili alle necessità segnalate. La tabella che segue riporta le risorse rese disponibili negli ultimi anni

ANNO	Risorse richieste	Risorse disponibili	note
2017	150.000 €	150.000 €	
2018	195.000 €	195.000	dotazione iniziale 190.000, poi incrementata di ulteriori 5.000 €
2019	160.000 €	160.000 €	
2020	170.000 €	170.000 €	dotazione iniziale 150.000 €, incrementata con LR di assestamento di ulteriori 20.000 €
2021	170.000 €	170.000 €	
2022	170.000 €	170.000 €	

7. L'utenza dei Punti di Ascolto accreditati

Questa della relazione intende esporre i dati relativi al volume dei lavoratori e delle lavoratrici che si sono rivolti ai Punti di Ascolto accreditati nell'arco temporale considerato, che come ricordato in premessa, va dal 2017, anno di prima applicazione della regolamentazione regionale adeguata a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge regionale 6/2016, al 2021.

I dati sono tratti dalle relazioni annuali che ciascun Punto di Ascolto trasmette alla Direzione centrale lavoro e al Gruppo di lavoro, e - aspetto importante da segnalare - si riferiscono alle “**schede chiuse**” nell'anno solare. Una scheda può essere considerata “chiusa” quando è stata effettuata almeno l'analisi preliminare, anche se a questa non sono seguiti (o non sono seguiti o conclusi ancora, nell'anno di riferimento) gli approfondimenti previsti attraverso i colloqui con i professionisti e la restituzione degli esiti di tali approfondimenti. Nel caso in cui uno stesso utente, dopo aver concluso un primo percorso di approfondimento e presa in carico, si ripresenti di nuovo al PdA, oppure nel caso in cui la presa in carico o la conclusione del percorso di approfondimento vengano effettuate nell'annualità successiva, potrà essere aperta una nuova scheda utente. È quindi possibile che, in taluni casi, che le schede di anni diversi siano riferite a persone già utenti del PdA nelle annualità precedenti.

I dati sul volume delle utenze sono riportati nelle tabelle che seguono: a prima tabella espone i **dati quantitativi** relativi all'utenza di tutti i Punti di Ascolto accreditati, quelle successive riportano i dati relativi ai singoli centri del territorio attivi nel periodo considerato. Ciascuna tabella riporta: i dati dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno concluso la **prima fase del percorso**, distinti per genere, e di quelli che hanno completato anche la **seconda fase**. Per questi ultimi sono riportati anche i **colloqui di approfondimento** che essi hanno avuto con una o più delle tre figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare del PdA (avvocato, psicologo o medico). Le tabelle riferite ai singoli PdA riportano anche la fascia di finanziamento del PdA nell'anno di rilevazione.

Tab. 1 - **Utenza dei Punti di Ascolto accreditati 2017/2021** – dati aggregati riferiti a tutti i PdA accreditati

ANNO	Utenti 1° Fase	di cui Donne	di cui Uomini	Utenti 2° Fase	Colloqui con i professionisti			Tot colloqui
					Avvocato	Psicologo	Medico	
2017	323	216	107	319	402	123	16	541
2018	314	207	98	277	577	174	26	777
2019	271	189	79	268	581	248	39	868
2020	277	204	73	272	515	245	22	782
2021	346	278	148	257	746	233	35	1014

Tab.2 - **Utenza del PdA di Gorizia 2017/2021**

ANNO	Utenti 1° Fase	di cui Donne	di cui Uomini	Utenti 2° Fase	Colloqui con i professionisti			Tot colloqui	Fascia di finanz.
					Avvocato	Psicologo	Medico		
2017	PdA non attivo								

2018	25	11	14	23	51	8	1	60	2
2019	53	34	19	52	113	48	15	176	3
2020	63	46	17	62	119	54	10	183	3
2021	76	51	25	73	153	52	17	222	3

Tab. 3 **Utenza del PdA di Udine 2017/2021**

ANNO	Utenti 1° Fase	di cui Donne	di cui Uomini	Utenti 2° Fase	Colloqui con i professionisti			Tot colloqui	Fascia di finanz.
					Avvocato	Psicologo	Medico		
2017	176	112	64	176	270	84	2	356	4
2018	137	97	40	131	294	56	9	350	4
2019	115	76	39	113	266	95	11	372	4
2020	108	74	34	108	227	86	8	321	4
2021	152	112	40	149	311	90	9	410	4

Tab.4 - **Utenza del PdA di Pordenone 2017/2021**

ANNO	Utenti 1° Fase	di cui Donne	di cui Uomini	Utenti 2° Fase	Colloqui con i professionisti			Tot colloqui	Fascia di finanz.
					Avvocato	Psicologo	Medico		
2017	122	87	35	122	112	34	7	153	4
2018	102	69	33	93	209	79	12	300	4
2019	103	79	21	103	202	105	13	300	4
2020	106	84	22	102	169	105	4	278	4
2021	118	115	83	35	282	91	9	382	4

Tab.5 - **Utenza del PdA di Trieste 2017/2019**

ANNO	Utenti 1° Fase	di cui Donne	di cui Uomini	Utenti 2° Fase	Colloqui con i professionisti			Tot colloqui	Fascia di finanz.
					Avvocato	Psicologo	Medico		
2017	25	17	8	21	20	5	7	32	1
2018	50	30	11	30	23	31	4	58	2
2019	PdA non più attivo								

8. Le rilevazioni su tendenze e fenomeni

Questa parte della relazione intende esporre i dati di sintesi sull'utenza che si è rivolta negli ultimi anni ai Punti di Ascolto accreditati analizzandoli sotto il **profilo qualitativo**. Per ragioni di completezza e omogeneità delle informazioni, in questo caso il periodo di rilevazione riguarda il triennio 2019, 2020 e 2021.

Le informazioni sono riassunte in due sezioni:

- la prima è relativa alle **caratteristiche dell'utenza** che si è rivolta ai Punti di Ascolto accreditati, esaminata sotto il profilo del genere di appartenenza, della fascia di età, del livello di istruzione e della condizione occupazionale.
- la seconda sezione illustra, mediante grafici, **i fattori** che all'esito del percorso sono stati considerati **significativi** nella determinazione delle situazioni di disagio.

I dati riportati sono stati rilevati direttamente a cura del personale dei singoli Punti di Ascolto sulla base di schemi omogenei, rielaborati a cura della Direzione centrale.

Sezione I – Caratteristiche dell'utenza

Tab. 6 – Distribuzione dell'utenza per classi di età e livello di studio.

	Età non rilevata		Adulti 20-30 anni		Adulti 31-40 anni		Adulti 41-50 anni		Oltre 51		Totale		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	T
Lic. elementare	1								3	3	4	3	7
Lic. media			7	1	7	15	37	10	62	22	113	48	161
Dipl. Superiore	2	1	27	10	45	25	91	49	131	58	296	143	439
Laurea e oltre		3	14	6	59	13	75	30	60	26	208	78	286
TOTALE	3	4	48	17	111	53	203	89	256	109	621	272	893

La Tabella 6 riporta, in termini assoluti, il numero di soggetti che si sono rivolti nel corso del triennio 2019/2021 ai Punti di Ascolto accreditato e la distribuzione degli stessi in base all'età, il genere e il livello di istruzione. I

Tab. 7 - Distribuzione dell'utenza per tipologia contrattuale.

	Età non rilevata		Adulti 20-30 anni		Adulti 31-40 anni		Adulti 41-50 anni		Oltre 51		Totale		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	T
T. Indet	3	5	25	13	99	47	164	75	248	75	539	215	754
T. det.	1		19	2	16	3	11	2	5	2	52	9	61
Socio Cooper.			1		1		8	2	4		14	2	16
Cocopro, occasionale			1		2						3		3
Altro			2		4		2	1		1	8	2	10
Non rilevato			2				2			2	4	2	6
Totale	4	5	50	15	122	50	187	80	257	80	620	230	850

La Tabella 7 riporta la tipologia contrattuale dei soggetti che si sono rivolti nel corso del triennio 2019/2021 ai Punti di Ascolto accreditati, evidenziando anche le classi di età di appartenenza.

Tab. 8 - Distribuzione dell'utenza per categorie di attività economica

	Età non rilevata		Adulti 20-30 anni		Adulti 31-40 anni		Adulti 41-50 anni		Oltre 51		Totale		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	T
Settore Pubblico													
Sanità e Istruzione	2	1	4		18	5	44	10	71	14	139	30	169
Altre P.A.		2	2		10	2	26	4	30	13	68	21	89
Forze Armate						3		3	3	1	3	7	10
TOTALE	2	3	6		28	10	70	17	104	28	210	58	268
Settore Privato													
Agricoltura					3	2	2		4		7	2	9
Servizi		1	5	2	5	5	11	4	17	1	38	13	51
Industria		1	9	4	13	10	31	27	32	32	85	74	159
Commercio	2		9	6	19	11	26	13	28	5	84	35	119
Sanità/Istruzione			4	1	16	2	13	7	23	2	56	12	68
Altro			10	5	25	10	44	20	48	20	127	55	182
Non rilevato			1			1		1					
TOTALE	2	2	38	18	81	41	127	72	152	60	397	191	588

La tabella 8 distingue l'utenza che si è rivolta ai Punti di Ascolto nel triennio in considerazione in base al gruppo professionale e alle categorie di attività economica di appartenenza

Tab.9 - Distribuzione dell'utenza per tipologia di mansione svolta

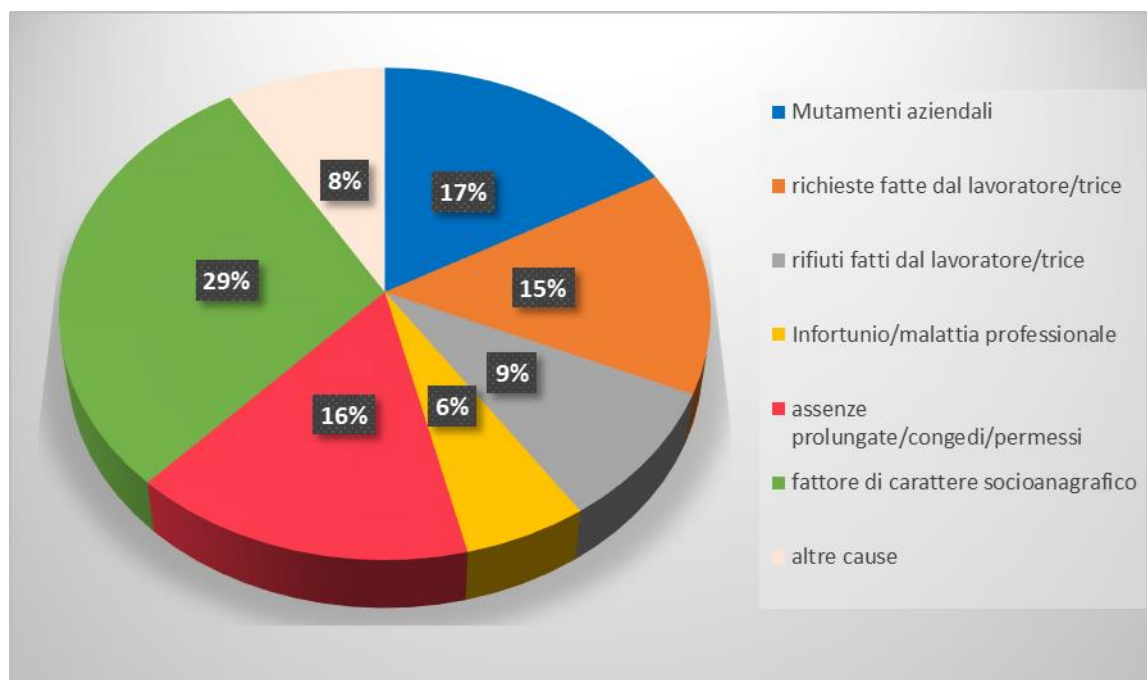
	Età non rilevata		Adulti 20-30 anni		Adulti 31-40 anni		Adulti 41-50 anni		Oltre 51		Totale		
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	T
Addetto pulizia, mensa					2	1	4		9		15	1	16
Commesso/a	1		4	2	10	4	18	4	9	1	42	11	53
Impiegato/a			16	2	36	12	73	14	98	48	223	76	299
Infermiere/a			3		9		16	1	8	2	36	3	39
Insegnante			3		3	5	4	9	12	3	22	17	39
Operatore socio sanitario					5	2	12	2	20	1	37	5	42
Quadro/dirigente					3	5	12	5	22	9	37	10	47
Operaio generico/ specializzato	1	1	7	8	11	14	18	26	16	27	53	76	129
Altro			6		9	3	15	4	17	6	47	13	60
Non rilevato						2			2				
TOTALE	2	1	39	12	88	48	172	65	213	97	512	212	724

La tabella 9 suddivide l'utenza in base al profilo professionale e alle mansioni di apparenza, tenuto conto della classe di età.

SEZIONE II – Disagio lamentato

Successivamente all'analisi dei "profili personali" dell'utenza che si è rivolta ai Punti di Ascolto accreditati nel triennio 2019/2021, nei grafici che seguono i illustrano i fattori che, al termine del percorso di consulenza dell'utenza, sono stati rilevati come significativi nella determinazione delle situazioni di disagio,

Grafico 1- Fattori che potrebbero aver determinato rilevati quali determinanti le situazioni di disagio.



Il grafico 1 espone i fattori che sono stati rilevati quali determinanti la situazione di disagio lavorativo con riferimento, complessivamente, all'utenza che si è rivolta ai Punti di Ascolto accreditati negli anni 2019, 2020 e 2021.

I grafici che seguono (grafico 2, 3 e 4) mostrano **alcune caratteristiche del fenomeno** del disagio segnalato in ambito lavorativo dai lavoratori e dalle lavoratrici che si sono rivolti ai Punti di Ascolto accreditati, con particolare riferimento alle tipologie di vessazioni lamentate.

In questo caso i dati sono esposti con riferimento a ciascuna delle annualità del triennio considerato, caratterizzato, peraltro, dal diffondersi, a partire della primavera 2020, della pandemia da COVID-19. Si precisa che gli utenti possono segnalare più criticità contemporaneamente.

Grafico 2 - Tipologie di vessazioni lamentate nell'anno 2019.

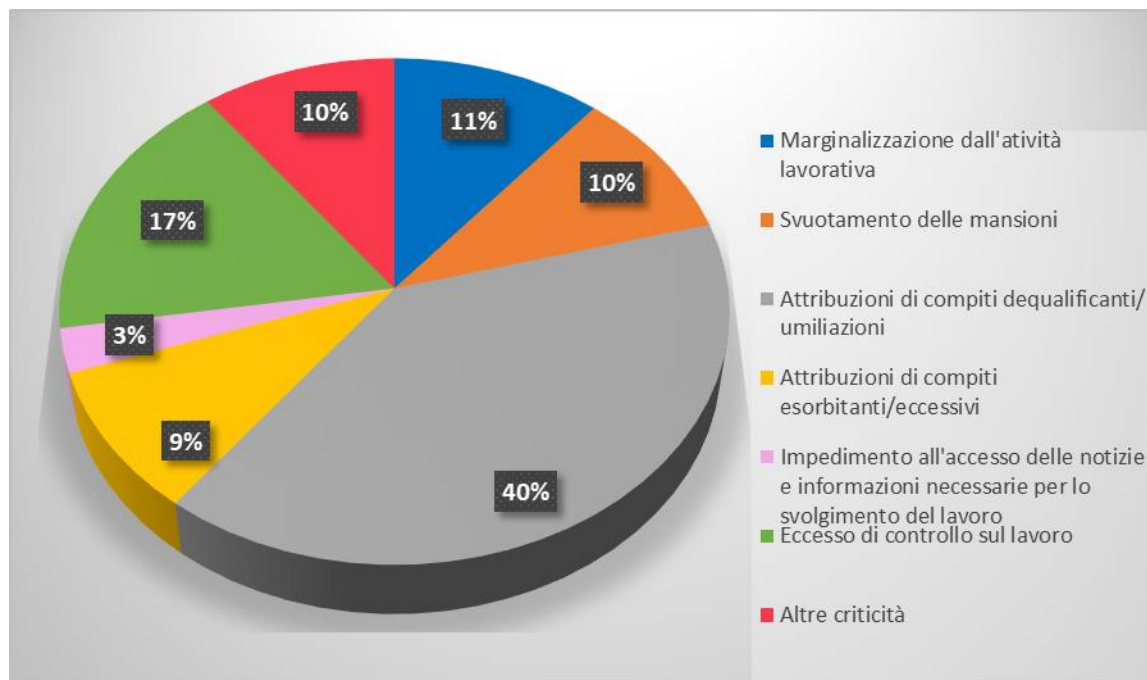


Grafico 3 - Tipologie di vessazioni lamentate nell'anno 2020.

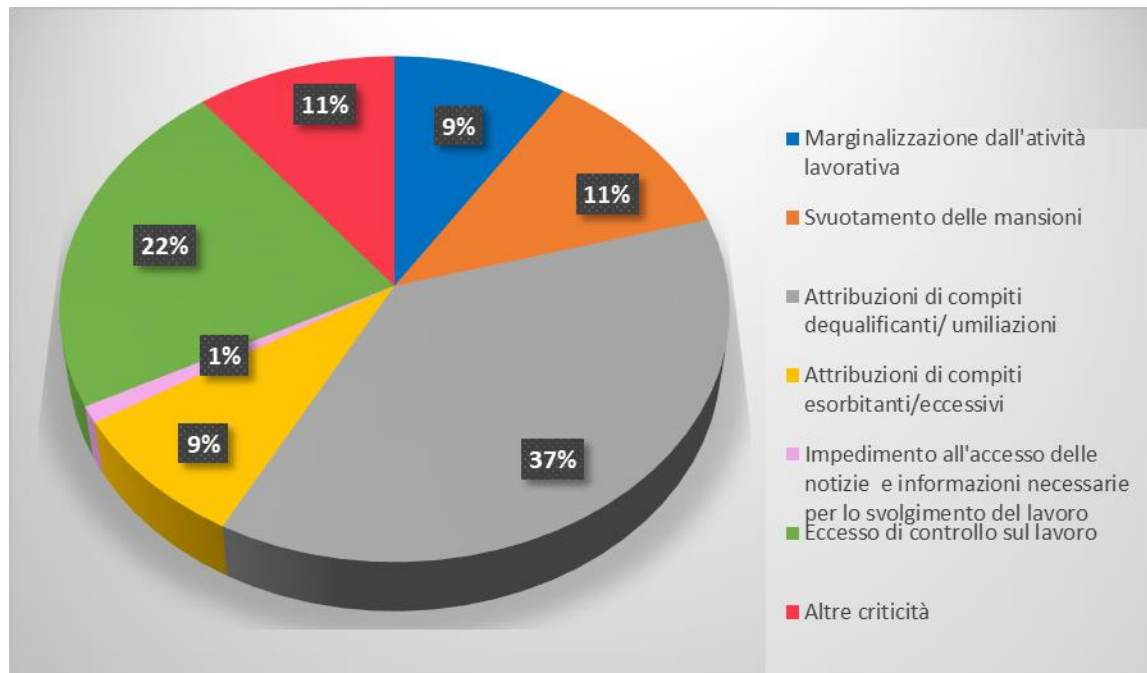


Grafico 4 - Tipologie di vessazioni lamentate nell'anno 2021.

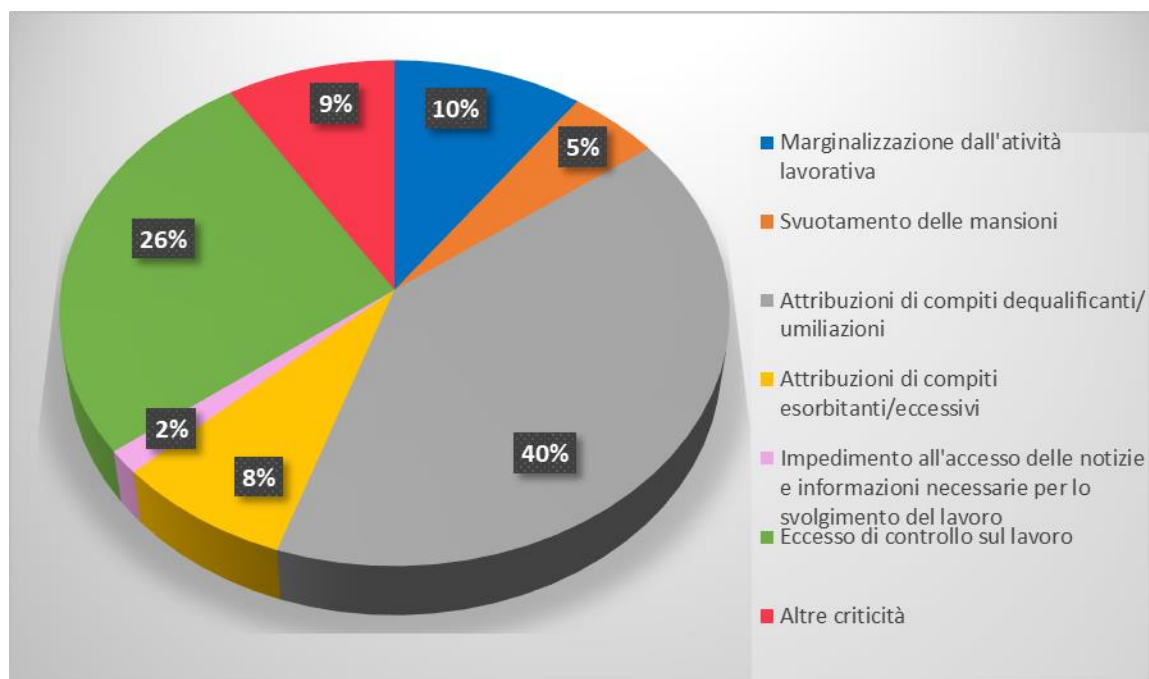
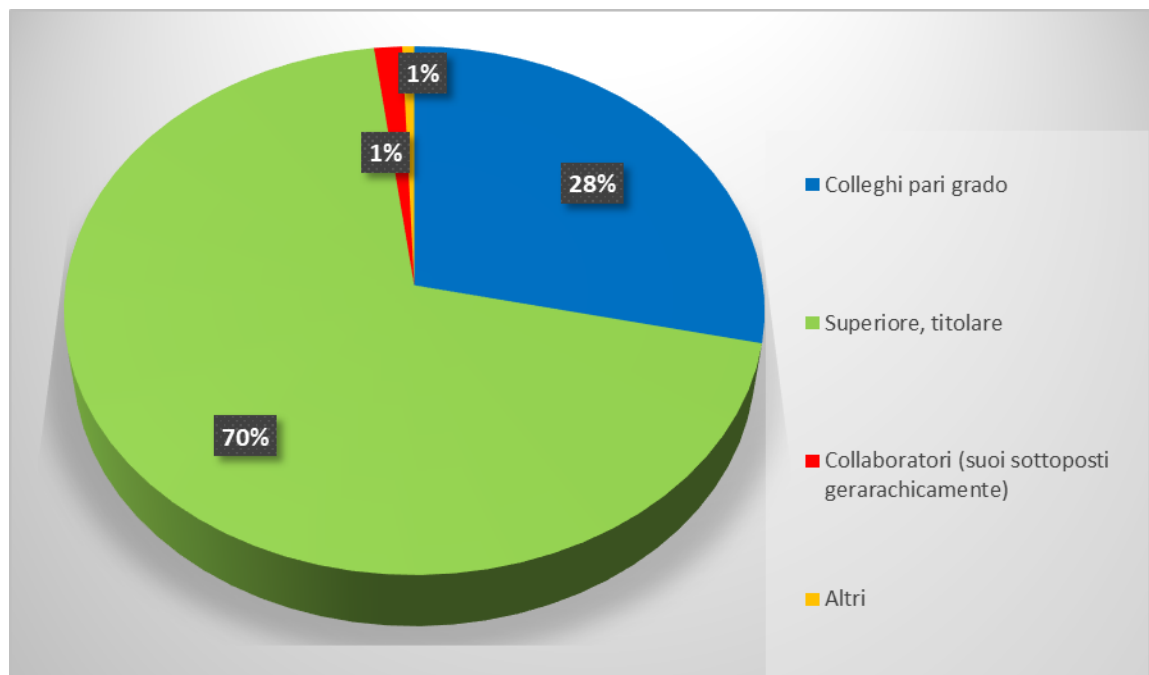
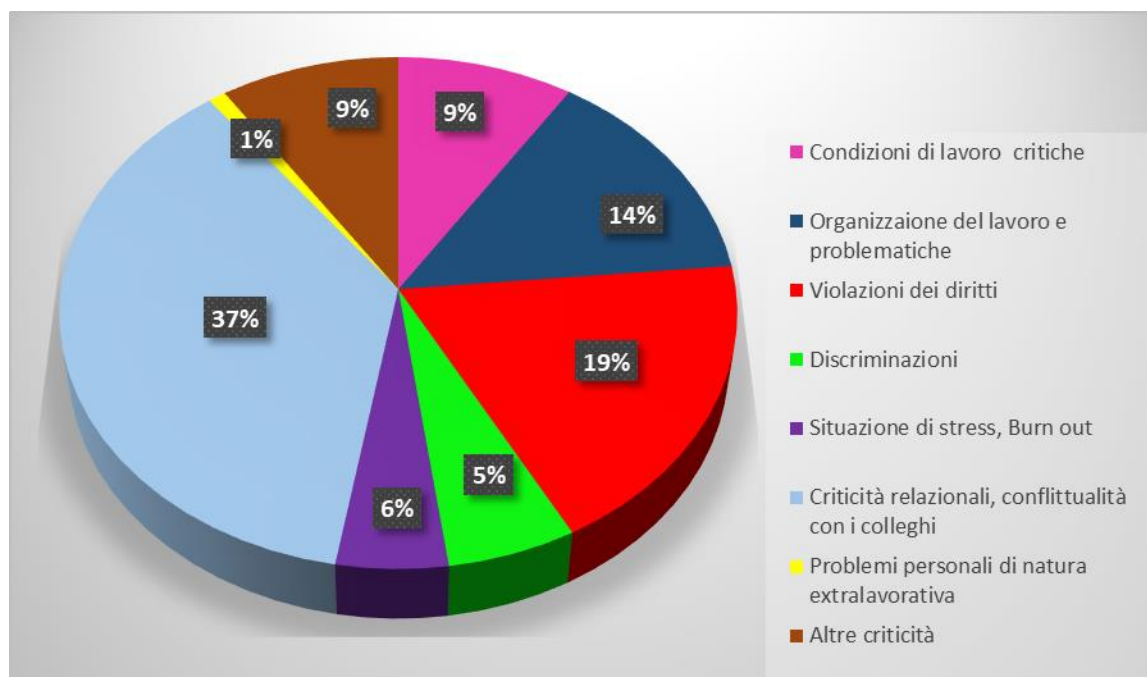


Grafico 5 - Soggetti a cui vengono attribuite le azioni moleste (analisi chiusi dal 2019 al 2021).



Il Grafico 5 illustra i soggetti a cui vengono attribuite le vessazioni nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che, complessivamente, si sono rivolti ai Punti di Ascolto accreditati nel triennio 2019-2021.

Grafico 6 - Criticità ravvisate in ordine alle condizioni di lavoro (analisi casi chiusi dal 2019 al 2021).



Il Grafico 6 illustra le **maggiori criticità riscontrate** al termine del rapporto di consulenza, con riferimento, complessivamente, ai lavoratori e alle lavoratrici che si sono rivolti ai Punti di Ascolto accreditati nel triennio 2019, 2020 e 2021.

8. ALLEGATI:

1. **REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI PUNTI DI ASCOLTO** di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), emanato con DPREg 12 giugno 2017, n.127;
2. **REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI PREVENZIONE, SOSTEGNO E AIUTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI, DENOMINATI PUNTI DI ASCOLTO**, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), emanato con DPREg 14 dicembre 2017;
3. **DPREG 19 LUGLIO 2021. N. 118** (Ricostituzione Gruppo di lavoro tecnico);
4. **BROCHURE INFORMATIVA** sui Punti di Ascolto, sostegno, aiuto e orientamento al benessere sui luoghi di lavoro;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Decreto n° 0127 / Pres.

Trieste, 12 giugno 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI PUNTI DI ASCOLTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2005, N. 7 (INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE E DA FENOMENI VESSATORI E DISCRIMINATORI NELL'AMBIENTE DI LAVORO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 12/06/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 07/06/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 08/06/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), che ha introdotto modifiche al testo della legge regionale 7/2005, recependo e mettendo a sistema, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore ed in un'ottica di continuità, le buone prassi emerse nella sua applicazione, in particolare valorizzando l'esperienza dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", e tenendo altresì conto delle necessità di semplificazione e razionalizzazione della norma stessa;

Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificato dalla legge regionale 6/2016, secondo cui con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dei Punti di Ascolto accreditati ai sensi della legge medesima;

Ritenuto di disciplinare con regolamento le procedure, i criteri e le modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2017, n. 983;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).

- Art. 1 finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 requisiti dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti
- Art. 3 contenuti minimi delle convenzioni
- Art. 4 spese ammissibili
- Art. 5 numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili
- Art. 6 durata e intensità del finanziamento
- Art. 7 modalità di presentazione delle domande di finanziamento
- Art. 8 istruttoria e concessione del finanziamento
- Art. 9 rendicontazione ed erogazione del finanziamento
- Art. 10 erogazione del finanziamento in via anticipata
- Art. 11 cause di revoca del contributo concesso
- Art. 12 ispezioni e controlli
- Art. 13 rinvio
- Art. 14 disposizioni transitorie
- Art. 15 entrata in vigore

art. 1 finalità e ambito di applicazione

- 1.** L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) favorisce l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
- 2.** Il sostegno ai Punti di Ascolto, accreditati secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 7/2005, è attuato attraverso il finanziamento dell'attività svolta annualmente dagli stessi, nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento.
- 3.** Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, definisce, in particolare:
 - a) le modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei Punti di Ascolto accreditati;
 - b) i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti;
 - c) i contenuti minimi delle convenzioni tra i predetti soggetti;
 - d) la tipologia delle spese ammissibili a finanziamento;
 - e) il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili;
 - f) la durata e l'intensità del finanziamento.

art. 2 requisiti dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti

- 1.** Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2005 sono individuati nei Comuni e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione.
- 2.** Le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al Registro generale del volontariato organizzato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);
 - b) avere, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;
 - c) affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo i quali, all'atto della presentazione della domanda, non devono:
 - 1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - 2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunità, nonché tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;
 - e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psicosfiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
 - f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psicosfiche nell'ambiente di lavoro.
- 3.** Le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'indicazione della sede legale;
 - b) essere dotati di uno Statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:
 - 1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto e i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - 2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita, sia all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;
 - c) affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono:
 - 1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - 2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunità, nonché tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;
 - e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psicosfiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa,

promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), purché partecipanti al tavolo della concertazione generale regionale in materia di lavoro secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni.

art. 3 contenuti minimi delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2005 sono sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che attivano e gestiscono i Punti di Ascolto e devono prevedere:

a) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto, da cui il Punto di Ascolto dipende, cui sono attribuite la titolarità degli atti del Punto di Ascolto e la relativa responsabilità, denominato "soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende";

b) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto, che presenta la domanda di finanziamento ai sensi del presente regolamento e che costituisce referente e beneficiario unico per l'Amministrazione regionale in relazione al finanziamento stesso;

c) la descrizione dettagliata dei contributi forniti all'attività del Punto di Ascolto da parte di ciascun soggetto firmatario della convenzione, con l'evidenza della quantificazione economica nel caso di contributi in denaro;

d) la durata minima della convenzione, non inferiore alla durata prevista per il periodo di finanziamento del Punto di Ascolto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì prevedere, da parte dell'ente locale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2005, la compartecipazione alla gestione del Punto di Ascolto attraverso la messa a disposizione dei locali necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente regolamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute per il funzionamento del Punto di Ascolto:

a) gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), della legge regionale 7/2005, costituiscono l'equipe multidisciplinare;

b) gli emolumenti erogati a operatori esperti impiegati nella realizzazione dell'attività del Punto di Ascolto;

c) le spese per lo svolgimento di attività divulgativa e promozionale, nei termini di cui al comma 2.

2. Rientrano nelle spese per attività divulgativa e promozionale le spese pubblicitarie, di affissione e di stampa e diffusione dei materiali prodotti, ivi compresi gli oneri ad esse connessi, ad esclusione delle spese di rappresentanza.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

a) riferirsi all'attività finanziata;

b) essere riferite al periodo di durata dell'attività finanziata, come definito nell'articolo 6, comma 1;

c) essere totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

d) essere sostenute dai soggetti che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto;

e) rispettare le soglie massime e minime previste dall'articolo 6, commi 3, 5, 6 e 7.

art. 5 numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili

- 1.** Il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili ai sensi del presente regolamento è calcolato, con arrotondamento per eccesso o difetto, in ragione di uno ogni trecentomila cittadini residenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
- 2.** L'integrale finanziamento del numero dei Punti di Ascolto di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie allocate annualmente dal bilancio regionale.

art. 6 durata e intensità del finanziamento

- 1.** Il finanziamento concesso ai sensi del presente regolamento ha durata annuale, con decorrenza dal primo aprile di ciascun anno.
- 2.** L'intensità del finanziamento è graduata nelle seguenti fasce, determinate tenendo conto della potenziale attività prevista dai Punti di Ascolto nell'annualità per la quale è chiesto il finanziamento e accessibili sulla base dell'attività pregressa del Punto di Ascolto, definita con le modalità previste al comma 7:
 - a) Fascia 1: finanziamento pari a 25.000 euro;
 - b) Fascia 2: finanziamento pari a 40.000 euro;
 - c) Fascia 3: finanziamento pari a 50.000 euro;
 - d) Fascia 4: finanziamento pari a 60.000 euro.
- 3.** Allo scopo di assicurare l'adeguato funzionamento dei Punti di Ascolto, l'ammontare di ciascuna fascia è a sua volta articolato:
 - a) in soglie massime di finanziamento, per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), a cui sono correlati valori minimi di attività lavorativa da assicurare per ciascuna figura professionale, secondo quanto previsto dal comma 5;
 - b) in soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati agli operatori esperti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - c) in soglie massime di finanziamento per le spese connesse allo svolgimento dell'attività divulgativa e promozionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
- 4.** Gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato A. In caso di mancato raggiungimento delle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa, gli importi residui non sono imputabili ad altra tipologia di spesa.
- 5.** I valori minimi di attività lavorativa correlati alle soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui al comma 3, lettera a), sono espressi in importi minimi di compenso annuo e sono indicati nell'allegato B.
- 6.** Gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare sono riconosciuti in misura massima corrispondente ad ottanta euro lordi per ogni ora di lavoro effettuata dal singolo professionista nell'ambito del Punto di Ascolto.
- 7.** Per l'accesso a ciascuna delle fasce di finanziamento di cui al comma 2 è necessario dimostrare il possesso, da parte del Punto di Ascolto, di tutti gli specifici requisiti minimi indicati nell'allegato C, riferiti all'attività svolta dal Punto di Ascolto nell'anno solare precedente la richiesta e relativi a:
 - a) numero minimo di utenti per i quali è stata effettuata e conclusa la sola fase di prima accoglienza;
 - b) numero minimo di utenti per i quali sono stati effettuati e conclusi percorsi successivi alla fase di prima accoglienza, comprendenti almeno un colloquio di approfondimento con una delle figure professionali;
 - c) numero di colloqui effettuati con l'utenza, singolarmente o congiuntamente, dai professionisti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7/2005.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 3, nel corso dell'annualità di finanziamento deve essere assicurato per ciascuna fascia un orario di apertura al pubblico del Punto di Ascolto nella misura minima così definita:

- a) Fascia 1: almeno 8 ore medie settimanali;
- b) Fascia 2: almeno 12 ore medie settimanali;
- c) Fascia 3: almeno 18 ore medie settimanali;
- d) Fascia 4: almeno 22 ore medie settimanali.

9. Le ore medie settimanali sono calcolate sulla base annuale, con riferimento a un numero convenzionale complessivo di 45 settimane.

10. La verifica del rispetto delle soglie massime e minime di spesa di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonché la verifica dell'orario minimo di apertura al pubblico di cui al comma 8, è effettuata in sede di rendicontazione.

art. 7 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento dei Punti di Ascolto è presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata, dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, entro il 20 gennaio di ciascun anno.

2. Nella domanda è indicata la fascia di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2, per cui viene richiesto il finanziamento. In caso di mancata indicazione la domanda si intende riferita alla fascia 1.

3. Con decreto del Direttore dell'Ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda ed i relativi allegati.

art. 8 istruttoria e concessione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso entro settanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con procedura valutativa, secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, ivi compresi i requisiti minimi e massimi previsti per ciascuna fascia di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, anche attraverso l'acquisizione di un parere da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005, ai sensi del comma 3.

3. Al fine di completare l'istruttoria, l'Ufficio competente trasmette la documentazione sull'attività svolta in relazione alle domande di finanziamento ritenute formalmente ammissibili al Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005, il quale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della medesima legge, rende un parere sull'attività svolta da ciascun Punto di Ascolto, così come dimostrata agli atti.

4. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente.

5. Qualora, in sede istruttoria, si accerti il possesso da parte del Punto di Ascolto per cui viene richiesto il finanziamento, nell'anno solare precedente la richiesta, di requisiti corrispondenti a una fascia di

finanziamento inferiore rispetto a quella indicata nella domanda, quest'ultima si intende riferita alla fascia per cui sono accertati i requisiti. In caso di impossibilità di dimostrazione dei requisiti, la domanda si intende riferita alla fascia 1.

6. L'Ufficio competente, prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

7. Esaurita la valutazione delle domande di finanziamento ritenute ammissibili, l'Ufficio competente elabora una graduatoria delle domande ammissibili, dando priorità alle domande riferite alle fasce corrispondenti ad un livello di finanziamento più elevato. In caso di parità di collocazione nella fascia di finanziamento, è data priorità alle domande relative a Punti di Ascolto per cui risulti più alto il valore di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c); in caso di ulteriore parità si tiene conto del valore di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b).

8. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica a ciascun richiedente:

- a) l'ammissibilità della domanda e la concessione del finanziamento;
- b) l'ammissibilità della domanda e la contestuale impossibilità di finanziamento per mancata copertura finanziaria o per superamento del numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili;
- c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

9. La concessione è disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilità di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire l'intero importo della fascia di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2. In tal caso, gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa e ai valori minimi di attività lavorativa indicati negli allegati A e B sono rideterminati in proporzione all'ammontare del finanziamento concesso. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l'Ufficio competente dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso, provvedendo, nel caso, allo scorrimento della graduatoria.

art. 9 rendicontazione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato dietro richiesta del soggetto beneficiario, trasmessa all'Ufficio competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'annualità di finanziamento, corredata da:

- a) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, articolata per tipologia di spesa ammissibile e con la specificazione delle singole voci di spesa e del dettaglio orario mensile delle attività svolte dai professionisti e dagli operatori esperti del Punto di Ascolto nel corso dell'annualità di finanziamento;
- b) il dettaglio settimanale degli orari di apertura al pubblico del Punto di Ascolto nel corso dell'annualità di finanziamento.

2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al beneficiario, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il finanziamento è revocato.

3. L'importo del finanziamento concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate per singole tipologie di spesa siano inferiori alle soglie massime previste nell'allegato A.

4. Qualora sia accertato che gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare siano inferiori ai valori minimi previsti nell'allegato B per la fascia per cui è stato concesso il finanziamento, la relativa parte di finanziamento è rideterminata proporzionalmente al numero di ore effettivamente svolte, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a) e all'articolo 6,

comma 6.

5. Qualora siano rendicontate spese per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare in misura superiore a quella prevista dall'articolo 6, comma 6, il relativo importo è liquidato, ai fini della erogazione del finanziamento, nella misura massima prevista dallo stesso.

6. Qualora non sia dimostrata l'apertura al pubblico nelle misure minime previste dal comma 5 per la fascia per cui è stato ottenuto il finanziamento, l'importo concesso è rideterminato in riduzione nella misura del cinque per cento rispetto al valore della fascia, e sono rideterminati nella stessa misura le soglie massime di spesa di cui all'allegato A nonché gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui all'allegato B.

7. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione.

art. 10 erogazione del finanziamento in via anticipata

1. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento del contributo concesso.

art. 11 cause di revoca del contributo concesso

1. La concessione del finanziamento è revocata qualora:

- a) il beneficiario rinunci al finanziamento;
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 9, comma 1;
- c) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 9, comma 2.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 14 disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7/2005, la domanda di finanziamento è riferita ai Punti di Ascolto accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347 (Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto").

2. Fino alla completa soppressione delle Province ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2005 e 10/2016) tra gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 2, sono ricomprese le Province.

3. Per le domande di finanziamento a valere per l'anno 2017, la domanda di finanziamento è presentata esclusivamente in relazione a Punti di Ascolto accreditati già finanziati ai sensi della legge regionale 7/2005 nell'anno 2016. La domanda è presentata dai soggetti da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende, individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 347/2006, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa ammissibile, in relazione alla fascia di finanziamento, espresse in euro (articolo 6, comma 3).

	Emolumenti erogati complessivamente alle tre FIGURE PROFESSIONALI	Emolumenti erogati agli OPERATORI ESPERTI	Spese per lo svolgimento di ATTIVITÀ DIVULGATIVA E PROMOZIONALE
FASCIA 1	12.500	10.000	2.500
FASCIA 2	20.000	16.000	4.000
FASCIA 3	25.000	20.000	5.000
FASCIA 4	30.000	24.000	6.000

ALLEGATO B

Importi minimi di compenso annuo per gli emolumenti erogati a ciascuna delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare, in relazione alla fascia di finanziamento, espresse in euro (articolo 6, comma 5).

	AVVOCATO GIUSLAVORISTA	PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA DEL LAVORO	MEDICO SPECIALISTA
FASCIA 1	5.000	2.500	625
FASCIA 2	8.000	4.000	1.000
FASCIA 3	10.000	5.000	1.250
FASCIA 4	12.000	6.000	1.500

ALLEGATO C

Requisiti minimi riferiti all'attività svolta dal Punto di Ascolto nell'anno solare precedente la richiesta di finanziamento (art. 6, comma 7).

	Numero minimo di utenti per i quali è stata effettuata e conclusa la sola fase di PRIMA ACCOGLIENZA	Numero minimo di utenti per i quali sono stati effettuati e conclusi PERCORSI SUCCESSIVI alla prima fase di accoglienza	Numero minimo di COLLOQUI effettuati dai professionisti
FASCIA 1	-	-	-
FASCIA 2	25	20	60
FASCIA 3	50	30	120
FASCIA 4	100	40	240

VISTO: IL PRESIDENTE



Decreto n° 0280 / Pres.

Trieste, 14 dicembre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI PREVENZIONE, SOSTEGNO E AIUTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI, DENOMINATI PUNTI DI ASCOLTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2005, N. 7 (INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE E DA FENOMENI VESSATORI E DISCRIMINATORI NELL'AMBIENTE DI LAVORO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 14/12/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 13/12/2017

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'articolo 2, comma 4, che prevede che con regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto previsti dalla legge medesima;

Ritenuto di disciplinare con regolamento, in applicazione del sopra menzionato articolo 2, comma 4, i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto;

Sentito il Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005, il quale nelle seduta del 24 ottobre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2227, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento sopra menzionato;

Sentita la Commissione consiliare competente, la quale nella seduta del 27 novembre 2017 ha esaminato il testo del regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2017, n. 2437;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

Art. 2 soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che può richiedere l'accreditamento

Art. 3 risorse umane del Punto di Ascolto

Art. 4 requisiti strutturali e strumentali del Punto di Ascolto

Art. 5 prescrizioni per i Punti di Ascolto accreditati

Art. 6 accreditamento dei Punti di Ascolto

Art. 7 domanda di accreditamento

Art. 8 rilascio dell'accreditamento

Art. 9 variazioni successive all'accreditamento

Art. 10 mantenimento dell'accreditamento

Art. 11 revoca dell'accreditamento e cancellazione

Art. 12 rinvio

Art. 13 disposizioni transitorie

Art. 14 abrogazione

Art. 15 entrata in vigore

art. 1 finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'accreditamento di centri di prevenzione, sostegno e aiuto, denominati Punti di Ascolto, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, provenienza geografica.

2. L'accreditamento è finalizzato a garantire standard uniformi per lo svolgimento delle attività dei Punti di Ascolto le quali, ai sensi dell'articolo 3 della legge, sono rivolte soprattutto ad effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica e ad offrire una consulenza qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nel proprio ambiente di lavoro e indicare percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio lavorativo.

3. Il Regolamento individua, in particolare:

a) i requisiti relativi alle risorse umane e materiali necessarie all'organizzazione e alle attività dei Punti di

Ascolto accreditati;

- b) gli indirizzi generali, gli obblighi e le prescrizioni operative cui i Punti di Ascolto accreditati debbono attenersi per lo svolgimento delle loro attività;
- c) le modalità di richiesta e di concessione dell'accredimento;
- d) le modalità di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti e del conforme svolgimento delle attività;
- e) le cause di revoca dell'accredimento.

art. 2 soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che può richiedere l'accredimento

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti mediante convenzioni tra uno o più enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio della Regione:

- a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;
- b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

2. I requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e i contenuti minimi delle convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005.

3. Il "soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende", individuato ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, presenta la domanda di accreditamento e attesta la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti.

art. 3 risorse umane del Punto di Ascolto

1. Le attività del Punto di Ascolto sono garantite dalla presenza di un'equipe multidisciplinare composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge, dalle seguenti figure professionali:

- a) un avvocato giuslavorista;
- b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro, iscritto alla sezione 'A' dell'albo degli psicologi;
- c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

2. Le figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 sono individuate dal soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, anche in raccordo con gli altri soggetti che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto. Le figure professionali devono possedere idonei titoli di studio e professionali quali, in particolare, specializzazioni, master e diplomi, e pluriennali esperienze maturate, ciascuna per la disciplina di riferimento, nel settore del benessere lavorativo e del contrasto ai fenomeni discriminatori e vessatori negli ambienti di lavoro.

3. Oltre che delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare, il Punto di Ascolto può avvalersi di personale esperto per svolgere attività di supporto al lavoro dell'equipe multidisciplinare, per gestirne l'organizzazione e la logistica, facilitare la presa in carico dell'utenza e curare l'attività divulgativa e promozionale.

4. Il personale esperto di cui al comma 3 deve possedere adeguate competenze e poter dimostrare esperienze, di durata complessivamente non inferiore a due anni, acquisite attraverso rapporti di lavoro, collaborazione o tirocinio svolti presso organizzazioni operanti nell'ambito della promozione e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare del Punto di Ascolto, nonché il personale

esperto che vi collabora, non possono essere individuati tra coloro che svolgono compiti di vigilanza ai sensi della normativa sanitaria regionale, in particolare presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

6. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare svolgono la propria attività principalmente presso un Punto di Ascolto accreditato; nel caso svolgano attività presso più Punti di Ascolto deve essere previsto anche un professionista sostituto.

art. 4 requisiti strutturali e strumentali del Punto di Ascolto

1. Ogni Punto di Ascolto dispone di una sede, ubicata nel territorio regionale e messa a disposizione dall'ente locale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, idonea in termini di raggiungibilità e dislocazione fisica ad assicurare un'adeguata copertura territoriale ai fini della migliore accessibilità ai servizi forniti ai lavoratori e lavoratrici.

2. La sede, collocata in un unico edificio e corredata dalle necessarie risorse materiali e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività, è costituita almeno da:

- a) un locale idoneo dedicato all'accoglienza e all'organizzazione e gestione del servizio fornito agli utenti, con superficie minima di sedici metri quadrati;
- b) un locale idoneo dedicato alle attività dell'equipe multidisciplinare e all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali, strutturato in modo da garantire la riservatezza degli stessi, con superficie minima di otto metri quadrati.

3. I locali del Punto di Ascolto sono destinati in via esclusiva all'attività dello stesso e dotati delle certificazioni in materia di salute e sicurezza.

4. La sede è dotata di adeguate misure atte ad assicurare la conservazione dei dati personali e delle informazioni raccolte.

5. Ai fini di assicurare e facilitare l'accesso a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con le loro esigenze professionali, la sede del Punto di Ascolto:

- a) ha un orario di apertura al pubblico di almeno 8 ore alla settimana, per almeno 45 settimane in un anno;
- b) dispone di un'utenza telefonica dedicata ed esclusiva, presidiata in orari predefiniti e dotata di segreteria telefonica;
- c) dispone di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ed esclusivi.

6. Ai fini di migliorare l'accessibilità e la copertura territoriale, il Punto di Ascolto può avvalersi di uno o più sportelli o punti informativi territoriali, esclusivamente con funzione di prima informazione per i lavoratori e lavoratrici, i quali sono individuati ai fini dell'accREDITAMENTO ma non sono oggetto di particolari prescrizioni, se non quelle in materia di salute e sicurezza.

art. 5 prescrizioni per i Punti di Ascolto accreditati

1. I Punti di Ascolto accreditati offrono gratuitamente, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti nel proprio ambiente di lavoro da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, consulenza e sostegno attraverso:

- a) uno o più colloqui di prima accoglienza nei quali sono raccolti gli elementi principali del problema ed evidenziate le azioni già messe in atto per fronteggiarlo;
- b) un successivo percorso di approfondimento, individuato dall'equipe multidisciplinare sulla base di

un'analisi collegiale del disagio espresso, nel quale, attraverso colloquio con i professionisti dell'equipe, vengono ricostruite le dinamiche e rilevate le caratteristiche del disagio manifestato suggerendo i possibili strumenti per fronteggiarlo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ciascun Punto di Ascolto, a cura del personale di cui esso si avvale e secondo le professionalità, mansioni e i ruoli di ciascuno, provvede:

- a) ad acquisire il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare informando gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;
- b) ad utilizzare in modo conforme le "schede percorso" e gli altri materiali di supporto adottati, con propria determinazione, dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge anche in condivisione con le equipe multidisciplinari dei Punti di Ascolto accreditati, i quali sono resi disponibili, sia in forma cartacea che digitale, e periodicamente aggiornati in base all'evoluzione delle evidenze scientifiche nelle diverse discipline.

3. Le attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori effettuate dal Punto di Ascolto:

- a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale in contenzioso;
- b) non contemplano la possibilità o il potere di contattare autonomamente i datori di lavoro per instaurare processi stragiudiziali di soluzione dei conflitti, ma sono piuttosto orientati ad accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori ad interessare del problema le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, l'INAIL, i Consiglieri e Consigliere di parità e gli altri organismi di garanzia operanti sul territorio.

4. Ogni Punto di Ascolto, inoltre:

- a) fornisce alla Direzione centrale competente in materia di lavoro nonché al Gruppo di lavoro tecnico e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione;
- b) partecipa agli incontri ed iniziative formative e di aggiornamento proposti dal Gruppo di lavoro tecnico;
- c) redige e invia alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro 15 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno solare precedente, corredata dalle schede individuali degli utenti seguiti.

5. Ciascun Punto di Ascolto accreditato dispone di un'indicazione visibile all'interno dei locali in cui viene svolta attività, riportante:

- a) gli estremi del provvedimento di accreditamento;
- b) gli orari di apertura al pubblico;
- c) l'organigramma del Punto di Ascolto e l'indicazione del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende.

art. 6 accreditamento dei Punti di Ascolto

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce la facoltà di attivare il Punto di Ascolto allo scopo di attuare interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2005.

2. Ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, può richiedere l'accREDITAMENTO di non più di un Punto di Ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente

Regolamento.

3. L'elenco dei Punti di Ascolto accreditati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei relativi recapiti e orari di apertura al pubblico.

art 7 domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento del Punto di Ascolto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, è redatta conformemente al modello approvato con decreto del Direttore dell'Ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda è presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della convenzione costitutiva di cui all'articolo 2, comma 2, della legge;
- b) la descrizione e la planimetria dei locali in cui si svolge l'attività e la descrizione delle modalità con cui si intende assicurare il rispetto delle riservatezza degli utenti e la conservazione della documentazione;
- c) i nominativi ed i curricula di ciascuna delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare;
- d) i nominativi ed i curricula del personale esperto di cui il Punto di Ascolto intende avvalersi, con l'indicazione dei ruoli che si intendono affidare;
- e) copia dei contratti di lavoro o delle convenzioni relative al personale di cui alle lettere c) e d), eventualmente anche dotati di clausole che ne condizionino l'efficacia all'ammissione a finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge;
- f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale che mette a disposizione i locali, attestante che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto stesso e che i locali sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene in relazione all'attività svolta ed alla presenza del personale e degli utenti;
- g) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, di presa d'atto delle linee guida per l'attività e del materiale tecnico di cui all'articolo 5 che ci si impegna a seguire e utilizzare, evidenziando eventuali modalità operative peculiari del Punto di Ascolto, con riferimento in particolare all'impatto sul territorio e all'accessibilità dell'utenza;
- h) indicazione dell'orario settimanale di apertura al pubblico, del calendario delle attività e dei recapiti telefonici e telematici del Punto di Ascolto;
- i) indicazione delle eventuali convenzioni e protocolli di intesa già sottoscritti con istituzioni e organismi aventi competenze attinenti le attività proprie del Punto di Ascolto.

art 8 rilascio dell'accREDITamento

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'istruttoria delle domande di accreditamento e all'acquisizione di un parere sull'accREDITamento da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge.

2. Le procedure di accREDITamento hanno lo scopo, in particolare, di verificare e valutare:

- a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di Ascolto si avvale;
- b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;
- c) l'idoneità degli spazi, della collocazione, delle risorse professionali, materiali e tecnologiche del Punto di Ascolto ad assicurare l'adeguata copertura territoriale e ad assicurare l'erogazione delle attività secondo le

prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le ragioni e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente.
4. La verifica dei requisiti può essere completata con l'ispezione in sede.
5. Il Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'accREDITAMENTO del Punto di Ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione ai soggetti che intendono costituire il Punto di Ascolto.

art. 9 variazioni successive all'accREDITAMENTO

1. Qualora, successivamente all'accREDITAMENTO, intervengano modifiche relative alle strutture e al personale impiegato presso i Punti di Ascolto, il soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, entro 10 giorni, deve darne comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, chiedendo l'autorizzazione alla variazione. L'Ufficio competente, entro 30 giorni, previa comunicazione ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge, autorizza la variazione.

art. 10 mantenimento dell'accREDITAMENTO

1. L'Ufficio competente provvede alla verifica della permanenza dei requisiti cui l'accREDITAMENTO è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività previste, previo parere ed anche su impulso del Gruppo di lavoro tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica è svolta a seguito dell'invio annuale delle relazioni e dei materiali di cui all'articolo 5, comma 4, e può essere integrata da richieste di informazioni integrative, cui i soggetti da cui i Punti di Ascolto dipendono debbono rispondere entro 15 giorni dal ricevimento, trasmettendo dichiarazioni o materiali attestanti il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali di cui al presente regolamento.
3. Il procedimento si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accREDITAMENTO.
4. L'Ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO e per valutare l'implementazione della qualità dei servizi resi dai Punti di Ascolto accREDITATI.

art. 11 revoca dell'accREDITAMENTO e cancellazione

1. La revoca dell'accREDITAMENTO è disposta dall'Ufficio competente, acquisito il parere del Gruppo di lavoro tecnico, nei seguenti casi:
 - a) richiesta espressa da parte di uno dei soggetti che hanno costituito il Punto di Ascolto;
 - b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accREDITAMENTO;
 - c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5;
 - d) accertata assenza di attività del Punto di Ascolto protrattasi per almeno tre mesi.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge

regionale 7/2000.

art. 13 disposizioni transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Punti di Ascolto già accreditati ai sensi del "Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, trasmettendo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro l'eventuale documentazione integrativa.

art. 14 abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE

Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

Art. 2 soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che può richiedere l'accreditamento

Art. 3 risorse umane del Punto di Ascolto

Art. 4 requisiti strutturali e strumentali del Punto di Ascolto

Art. 5 prescrizioni per i Punti di Ascolto accreditati

Art. 6 accreditamento dei Punti di Ascolto

Art. 7 domanda di accreditamento

Art. 8 rilascio dell'accreditamento

Art. 9 variazioni successive all'accreditamento

Art. 10 mantenimento dell'accreditamento

Art. 11 revoca dell'accreditamento e cancellazione

Art. 12 rinvio

Art. 13 disposizioni transitorie

Art. 14 abrogazione

Art. 15 entrata in vigore

art. 1 finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'accreditamento di centri di prevenzione, sostegno e aiuto, denominati Punti di Ascolto, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, provenienza geografica.

2. L'accreditamento è finalizzato a garantire standard uniformi per lo svolgimento delle attività dei Punti di Ascolto le quali, ai sensi dell'articolo 3 della legge, sono rivolte soprattutto ad effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica e ad offrire una consulenza qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nel proprio ambiente di lavoro e indicare percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio lavorativo.

3. Il Regolamento individua, in particolare:

a) i requisiti relativi alle risorse umane e materiali necessarie all'organizzazione e alle attività dei Punti di

Ascolto accreditati;

- b) gli indirizzi generali, gli obblighi e le prescrizioni operative cui i Punti di Ascolto accreditati debbono attenersi per lo svolgimento delle loro attività;
- c) le modalità di richiesta e di concessione dell'accredimento;
- d) le modalità di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti e del conforme svolgimento delle attività;
- e) le cause di revoca dell'accredimento.

art. 2 soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che può richiedere l'accredimento

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti mediante convenzioni tra uno o più enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio della Regione:

- a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;
- b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

2. I requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti e i contenuti minimi delle convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005.

3. Il "soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende", individuato ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, presenta la domanda di accreditamento e attesta la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti.

art. 3 risorse umane del Punto di Ascolto

1. Le attività del Punto di Ascolto sono garantite dalla presenza di un'equipe multidisciplinare composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge, dalle seguenti figure professionali:

- a) un avvocato giuslavorista;
- b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro, iscritto alla sezione 'A' dell'albo degli psicologi;
- c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

2. Le figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 sono individuate dal soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, anche in raccordo con gli altri soggetti che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto. Le figure professionali devono possedere idonei titoli di studio e professionali quali, in particolare, specializzazioni, master e diplomi, e pluriennali esperienze maturate, ciascuna per la disciplina di riferimento, nel settore del benessere lavorativo e del contrasto ai fenomeni discriminatori e vessatori negli ambienti di lavoro.

3. Oltre che delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare, il Punto di Ascolto può avvalersi di personale esperto per svolgere attività di supporto al lavoro dell'equipe multidisciplinare, per gestirne l'organizzazione e la logistica, facilitare la presa in carico dell'utenza e curare l'attività divulgativa e promozionale.

4. Il personale esperto di cui al comma 3 deve possedere adeguate competenze e poter dimostrare esperienze, di durata complessivamente non inferiore a due anni, acquisite attraverso rapporti di lavoro, collaborazione o tirocinio svolti presso organizzazioni operanti nell'ambito della promozione e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare del Punto di Ascolto, nonché il personale

esperto che vi collabora, non possono essere individuati tra coloro che svolgono compiti di vigilanza ai sensi della normativa sanitaria regionale, in particolare presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

6. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare svolgono la propria attività principalmente presso un Punto di Ascolto accreditato; nel caso svolgano attività presso più Punti di Ascolto deve essere previsto anche un professionista sostituto.

art. 4 requisiti strutturali e strumentali del Punto di Ascolto

1. Ogni Punto di Ascolto dispone di una sede, ubicata nel territorio regionale e messa a disposizione dall'ente locale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, idonea in termini di raggiungibilità e dislocazione fisica ad assicurare un'adeguata copertura territoriale ai fini della migliore accessibilità ai servizi forniti ai lavoratori e lavoratrici.

2. La sede, collocata in un unico edificio e corredata dalle necessarie risorse materiali e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività, è costituita almeno da:

- a) un locale idoneo dedicato all'accoglienza e all'organizzazione e gestione del servizio fornito agli utenti, con superficie minima di sedici metri quadrati;
- b) un locale idoneo dedicato alle attività dell'equipe multidisciplinare e all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali, strutturato in modo da garantire la riservatezza degli stessi, con superficie minima di otto metri quadrati.

3. I locali del Punto di Ascolto sono destinati in via esclusiva all'attività dello stesso e dotati delle certificazioni in materia di salute e sicurezza.

4. La sede è dotata di adeguate misure atte ad assicurare la conservazione dei dati personali e delle informazioni raccolte.

5. Ai fini di assicurare e facilitare l'accesso a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con le loro esigenze professionali, la sede del Punto di Ascolto:

- a) ha un orario di apertura al pubblico di almeno 8 ore alla settimana, per almeno 45 settimane in un anno;
- b) dispone di un'utenza telefonica dedicata ed esclusiva, presidiata in orari predefiniti e dotata di segreteria telefonica;
- c) dispone di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ed esclusivi.

6. Ai fini di migliorare l'accessibilità e la copertura territoriale, il Punto di Ascolto può avvalersi di uno o più sportelli o punti informativi territoriali, esclusivamente con funzione di prima informazione per i lavoratori e lavoratrici, i quali sono individuati ai fini dell'accREDITAMENTO ma non sono oggetto di particolari prescrizioni, se non quelle in materia di salute e sicurezza.

art. 5 prescrizioni per i Punti di Ascolto accreditati

1. I Punti di Ascolto accreditati offrono gratuitamente, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti nel proprio ambiente di lavoro da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, consulenza e sostegno attraverso:

- a) uno o più colloqui di prima accoglienza nei quali sono raccolti gli elementi principali del problema ed evidenziate le azioni già messe in atto per fronteggiarlo;
- b) un successivo percorso di approfondimento, individuato dall'equipe multidisciplinare sulla base di

un'analisi collegiale del disagio espresso, nel quale, attraverso colloquio con i professionisti dell'equipe, vengono ricostruite le dinamiche e rilevate le caratteristiche del disagio manifestato suggerendo i possibili strumenti per fronteggiarlo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ciascun Punto di Ascolto, a cura del personale di cui esso si avvale e secondo le professionalità, mansioni e i ruoli di ciascuno, provvede:

- a) ad acquisire il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare informando gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;
- b) ad utilizzare in modo conforme le "schede percorso" e gli altri materiali di supporto adottati, con propria determinazione, dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge anche in condivisione con le equipe multidisciplinari dei Punti di Ascolto accreditati, i quali sono resi disponibili, sia in forma cartacea che digitale, e periodicamente aggiornati in base all'evoluzione delle evidenze scientifiche nelle diverse discipline.

3. Le attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori effettuate dal Punto di Ascolto:

- a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale in contenzioso;
- b) non contemplano la possibilità o il potere di contattare autonomamente i datori di lavoro per instaurare processi stragiudiziali di soluzione dei conflitti, ma sono piuttosto orientati ad accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori ad interessare del problema le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, l'INAIL, i Consiglieri e Consigliere di parità e gli altri organismi di garanzia operanti sul territorio.

4. Ogni Punto di Ascolto, inoltre:

- a) fornisce alla Direzione centrale competente in materia di lavoro nonché al Gruppo di lavoro tecnico e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione;
- b) partecipa agli incontri ed iniziative formative e di aggiornamento proposti dal Gruppo di lavoro tecnico;
- c) redige e invia alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro 15 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno solare precedente, corredata dalle schede individuali degli utenti seguiti.

5. Ciascun Punto di Ascolto accreditato dispone di un'indicazione visibile all'interno dei locali in cui viene svolta attività, riportante:

- a) gli estremi del provvedimento di accreditamento;
- b) gli orari di apertura al pubblico;
- c) l'organigramma del Punto di Ascolto e l'indicazione del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende.

art. 6 accreditamento dei Punti di Ascolto

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce la facoltà di attivare il Punto di Ascolto allo scopo di attuare interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2005.

2. Ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, può richiedere l'accREDITAMENTO di non più di un Punto di Ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente

Regolamento.

3. L'elenco dei Punti di Ascolto accreditati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei relativi recapiti e orari di apertura al pubblico.

art 7 domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento del Punto di Ascolto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, è redatta conformemente al modello approvato con decreto del Direttore dell'Ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda è presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della convenzione costitutiva di cui all'articolo 2, comma 2, della legge;
- b) la descrizione e la planimetria dei locali in cui si svolge l'attività e la descrizione delle modalità con cui si intende assicurare il rispetto delle riservatezza degli utenti e la conservazione della documentazione;
- c) i nominativi ed i curricula di ciascuna delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare;
- d) i nominativi ed i curricula del personale esperto di cui il Punto di Ascolto intende avvalersi, con l'indicazione dei ruoli che si intendono affidare;
- e) copia dei contratti di lavoro o delle convenzioni relative al personale di cui alle lettere c) e d), eventualmente anche dotati di clausole che ne condizionino l'efficacia all'ammissione a finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge;
- f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale che mette a disposizione i locali, attestante che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto stesso e che i locali sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene in relazione all'attività svolta ed alla presenza del personale e degli utenti;
- g) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, di presa d'atto delle linee guida per l'attività e del materiale tecnico di cui all'articolo 5 che ci si impegna a seguire e utilizzare, evidenziando eventuali modalità operative peculiari del Punto di Ascolto, con riferimento in particolare all'impatto sul territorio e all'accessibilità dell'utenza;
- h) indicazione dell'orario settimanale di apertura al pubblico, del calendario delle attività e dei recapiti telefonici e telematici del Punto di Ascolto;
- i) indicazione delle eventuali convenzioni e protocolli di intesa già sottoscritti con istituzioni e organismi aventi competenze attinenti le attività proprie del Punto di Ascolto.

art 8 rilascio dell'accREDITamento

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'istruttoria delle domande di accreditamento e all'acquisizione di un parere sull'accREDITamento da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge.

2. Le procedure di accREDITamento hanno lo scopo, in particolare, di verificare e valutare:

- a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di Ascolto si avvale;
- b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;
- c) l'idoneità degli spazi, della collocazione, delle risorse professionali, materiali e tecnologiche del Punto di Ascolto ad assicurare l'adeguata copertura territoriale e ad assicurare l'erogazione delle attività secondo le

prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le ragioni e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente.
4. La verifica dei requisiti può essere completata con l'ispezione in sede.
5. Il Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'accreditamento del Punto di Ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione ai soggetti che intendono costituire il Punto di Ascolto.

art. 9 variazioni successive all'accreditamento

1. Qualora, successivamente all'accreditamento, intervengano modifiche relative alle strutture e al personale impiegato presso i Punti di Ascolto, il soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende, entro 10 giorni, deve darne comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, chiedendo l'autorizzazione alla variazione. L'Ufficio competente, entro 30 giorni, previa comunicazione ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge, autorizza la variazione.

art. 10 mantenimento dell'accreditamento

1. L'Ufficio competente provvede alla verifica della permanenza dei requisiti cui l'accreditamento è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività previste, previo parere ed anche su impulso del Gruppo di lavoro tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica è svolta a seguito dell'invio annuale delle relazioni e dei materiali di cui all'articolo 5, comma 4, e può essere integrata da richieste di informazioni integrative, cui i soggetti da cui i Punti di Ascolto dipendono debbono rispondere entro 15 giorni dal ricevimento, trasmettendo dichiarazioni o materiali attestanti il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali di cui al presente regolamento.
3. Il procedimento si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accreditamento.
4. L'Ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento e per valutare l'implementazione della qualità dei servizi resi dai Punti di Ascolto accreditati.

art. 11 revoca dell'accreditamento e cancellazione

1. La revoca dell'accreditamento è disposta dall'Ufficio competente, acquisito il parere del Gruppo di lavoro tecnico, nei seguenti casi:
 - a) richiesta espressa da parte di uno dei soggetti che hanno costituito il Punto di Ascolto;
 - b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accreditamento;
 - c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5;
 - d) accertata assenza di attività del Punto di Ascolto protrattasi per almeno tre mesi.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge

regionale 7/2000.

art. 13 disposizioni transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Punti di Ascolto già accreditati ai sensi del "Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, trasmettendo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro l'eventuale documentazione integrativa.

art. 14 abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PUNTI DI ASCOLTO

sostegno, aiuto e orientamento
AL BENESSERE SUI LUOGHI DI LAVORO



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

La Regione Friuli Venezia Giulia - attraverso i propri programmi, le politiche attive e gli interventi sul territorio - è impegnata a promuovere sicurezza, dignità, benessere, pari opportunità e inclusione sociale nei luoghi di lavoro, sostenendo così la ricchezza rappresentata dal capitale umano della comunità regionale e contribuendo allo sviluppo di una cultura della legalità, della regolarità e della qualità del lavoro e del tempo lavorativo.

In un contesto favorevole al rispetto e alla crescita professionale, aumentano l'occupabilità e la mobilità sociale (qualunque sia il punto di partenza di ciascuno), la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, la crescita complessiva dell'economia. Traducendo così il benessere individuale in valore e benessere per tutti.



LEGGE REGIONALE - 8 APRILE 2005, n. 7

"INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE E DA FENOMENI VESSATORI E DISCRIMINATORI NELL'AMBIENTE DI LAVORO"

ART. 1 FINALITÀ

"La Regione Friuli Venezia Giulia", secondo i principi enunciati dalla Costituzione e dall'ordinamento dell'Unione Europea, "PERSEGUE LO SVILUPPO DELLA CULTURA DEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA E LA TUTELA DELLA SUA INTEGRITÀ PSICO-FISICA, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLE RELAZIONI SOCIALI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E IL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE" e intende "PROMUOVERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CHE SI RITENGONO COLPITI DA AZIONI E COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI E VESSATORI PROTRATTI NEL TEMPO, ANCHE LEGATI A MOLESTIE SESSUALI, DIFFERENZE DI GENERE, ORIENTAMENTO SESSUALE, ETÀ, STATO DI SALUTE, CREDO RELIGIOSO, CULTURA, OPINIONI POLITICHE, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI E PROVENIENZA GEOGRAFICA."

**Istituiti e accreditati
dalla Regione Friuli Venezia Giulia
in base alla legge regionale 7/2005, i
“PUNTI DI ASCOLTO”**

sono sportelli che offrono alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di avere una **consulenza qualificata**, che possa orientare al conseguimento di una condizione di **benessere nel proprio ambiente di lavoro** e indicare percorsi personalizzati di **uscita da situazioni di disagio lavorativo**



Le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti, nel proprio ambiente di lavoro, da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo possono rivolgersi ad uno qualsiasi dei Punti di Ascolto accreditati dalla Regione per ottenere una consulenza gratuita. Un esperto operatore o operatrice saranno a disposizione per **un primo colloquio di accoglienza** che ha, prima di tutto, lo scopo di instaurare una relazione di fiducia con la lavoratrice o il lavoratore che si sono rivolti al Punto di Ascolto.

Durante il colloquio:

- *la persona sarà lasciata libera di scegliere cosa/ quanto raccontare e a chi raccontarlo;*
- *l'operatrice o l'operatore avranno cura di rispettare la segretezza di tutte le informazioni e dei dati sensibili eventualmente acquisiti.*

AL FINE DI RISPETTARE L'ANONIMATO DELLE PERSONE, L'OPERATORE/PROFESSIONISTA/ESPERTO CHE EFFETTUA L'ACCOGLIENZA ASSEGNARÀ AD OGNI UTENTE UN CODICE CHE RINVIERÀ AI DATI ANAGRAFICI E ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ACQUISITA: TALI INFORMAZIONI NON SARANNO RIPORTATE SULLA SCHEDA DOVE È REGISTRATO IL PERCORSO DI CONSULENZA INTRAPRESO E SEGUITO, MA CONSERVATI SEPARATAMENTE, IN APPOSITI ARMADI DOTATI DI SERRATURA, PRESSO LA SEDE DEL PUNTO DI ASCOLTO.



Per raccogliere la narrazione dell'esperienza biografica della persona e dare ad essa valore – e per favorire la sistematizzazione di tutte le informazioni raccolte e la riflessione sulla problematica portata dal lavoratore/lavoratrice - l'operatore o l'operatrice del Punto di Ascolto utilizzeranno una **scheda** che rappresenta il **flusso informativo di supporto al processo** attivato, **che inizia con la fase di accoglienza**.

La prima parte della scheda, composta dalle sezioni accoglienza, questionario di accoglienza e profilo personale e contesto lavorativo, è costruita in maniera semi-strutturata ed è rivolta a cogliere il carattere qualitativo dei problemi esposti e a consentire, attraverso domande chiave, aperte, di raccogliere più elementi possibili sia sul problema portato dal lavoratore/lavoratrice sia sulle azioni messe in atto per fronteggiarlo.

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA SCHEDA PERCORSO e ATTIVITÀ DEI PUNTI DI ASCOLTO

- *Articolazione in fasi: accoglienza, analisi preliminare e orientamento/ sostegno.*
- *Ogni fase ha suoi specifici obiettivi, di conseguenza, le informazioni raccolte vanno finalizzate a tali obiettivi, ne consegue che la scheda rappresenta il **canale relazionale** attraverso il quale viaggiano sia le informazioni che le conoscenze necessarie per realizzare l'intervento del Punto di Ascolto.*

IL QUESTIONARIO DI ACCOGLIENZA

- *non è una mera raccolta di notizie*
- *evidenzia l'**esperienza soggettiva** del lavoratore/lavoratrice.*
- *consente un uso guidato ma flessibile dell'intervista*
- *favorisce l'aggancio con la persona, l'instaurarsi di un clima favorevole al colloquio e alla narrazione*
- *getta le basi per la costruzione del rapporto con il lavoratore/lavoratrice*
- *registra anche le **aspettative** del lavoratore/lavoratrice nei confronti del Punto di Ascolto.*



Il “**questionario di accoglienza**” è una traccia per organizzare la **prima fase dell'incontro con l'utente** e la proposta di un **successivo percorso di approfondimento**: il questionario stesso potrà essere poi implementato nel corso dei colloqui individuali con i professionisti del Punto di Ascolto.

PSICOLOGO
avvocato GIUSLAVORISTA
medico ESPERTO in medicina DEL
LAVORO o medicina LEGALE

sono infatti a disposizione per effettuare dei colloqui di approfondimento del problema

IL PERCORSO DI CONSULENZA e APPROFONDIMENTO SARÀ INDIVIDUATO e SUGGERITO DALLO STAFF DEL PUNTO DI ASCOLTO SULLA BASE DI un'ANALISI COLLEGIALE DEL DISAGIO ESPRESSO CHE TERRÀ CONTO, ANCHE DI EVENTUALI NECESSITÀ e PREFERENZE ESPRESSE DALLA LAVORATRICE o DAL LAVORATORE in MERITO ai COLLOQUI da EFFETTUARE.



Durante il percorso di approfondimento la **persona**, che rimane sempre **al centro del processo relazionale e decisionale**, sarà aiutata **a ricostruire la storia dei propri rapporti di lavoro e di tutti quegli aspetti che sono stati percepiti come traumatici e sono stati fonte di malessere lavorativo**, assieme ad un'analisi della risposta messa in atto.

Lo staff del Punto di Ascolto cercherà di rilevare le caratteristiche del disagio manifestato e di aiutare la persona a trovare **strumenti di risposta che rafforzino la sua capacità di fronteggiare il disagio**.

AL FINE DI ACCEDERE ALLA FASE DI CONSULENZA/PERCORSO DI APPROFONDIMENTO LA PERSONA SARÀ INFORMATATA, A CURA DELL'OPERATRICE O DELL'OPERATORE DI ACCOGLIENZA

- SULLA NATURA E LE FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO SVOLTE DAI PUNTI DI ASCOLTO;
- SUL FATTO CHE I SUOI DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI, IN FORMA ANONIMA, AI SOLI FINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE;
- SUL FATTO CHE LE INFORMAZIONI RACCOLTE SARANNO ELABORATE AI FINI DI STUDIO DEL FENOMENO

E LE SARÀ RICHiesto DI ACCONSENTIRE AD ESSERE RICONTATTATA DAL PUNTO DI ASCOLTO A DISTANZA DI 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI CONSULENZA E SOSTEGNO OFFERTO DALLO STESSO, AI FINI DI CONOSCERE ESITI OD ULTERIORI SVILUPPI DEL DISAGIO LAVORATIVO O DEGLI EPISODI DI MOLESTIA/VESSAZIONE CHE LA PERSONA RIFERISCE DI AVER SUBITO.

La SCHEDA - PERCORSO

- *flusso informativo di supporto al processo attivato che inizia con la fase di accoglienza.*
- *strumento di supporto all'operatività.*
- *strumento unico, condiviso da tutti i Punti di Ascolto*
- *documenta l'intervento degli operatori.*
- *consente al Punto di Ascolto la valutazione del proprio intervento.*
- *consente il confronto tra esperienze territoriali diverse.*
- *consente la riflessione sulle problematiche ricorrenti che afferiscono al Punto di Ascolto.*

La SCHEDA RAPPRESENTA QUINDI LA MEMORIA STORICA

e la memoria consulenziale / operativa del processo di accompagnamento, del processo organizzativo e culturale.

- *dà trasparenza all'intervento del singolo operatore e del Punto di Ascolto come servizio;*
- *lascia traccia del percorso avviato;*
- *dà organicità e sistematicità all'intervento*
- *riflette la presenza di un sistema organizzato e di un percorso guidato.*

I Punti di Ascolto accreditati dalla Regione non sono autorizzati ad offrire, presso le proprie strutture, terapie mediche e psicologiche oppure assistenza legale in contenzioso, e non sono autorizzati nemmeno a contattare le aziende autonomamente per instaurare processi stragiudiziali di soluzione di eventuali conflitti (ciò non è infatti consentito dalla legge), ma possono essere un valido supporto all'**orientamento** verso strategie e **percorsi personalizzati di uscita dalla situazione di disagio**.

Il **sostegno** e l'**accompagnamento offerto dai Punti di Ascolto** potrà essere indirizzato, ad esempio:

- verso un sindacato o un patronato, verso la Consigliera o il Consigliere di parità *in quanto si siano ravvisate presunte violazioni di diritti contrattuali o presunte discriminazioni*;
- verso un Centro Antiviolenza o verso la rete dei Servizi sociali *se le azioni vessatorie hanno avuto o causato, direttamente o indirettamente, anche problematiche attinenti a questi profili*;
- verso una struttura del Servizio Sanitario, strutture ospedaliere/territoriali, altre strutture specializzate in molestie e stress lavoro correlato in regione o fuori regione *con le quali possono esser state attivate convenzioni per la condivisione della presa in carico*.

Il Punto di Ascolto potrà anche cercare di **indicare possibili soluzioni di conciliazione con l'azienda, che la lavoratrice o il lavoratore possano autonomamente attivare**, oppure indicare alla lavoratrice o al lavoratore le possibilità di valutare una modifica della propria collocazione lavorativa illustrando i servizi offerti, per esempio, dai Centri per l'Impiego o dai Centri di Orientamento regionale.

Ancora, la lavoratrice o il lavoratore potranno essere accompagnati e sostenuti in un **percorso di empowerment o di formazione mirata**, anche nell'ambito del vasto catalogo regionale della formazione.

Da ultimo ciascun Punto di Ascolto, a distanza di 6 mesi dalla conclusione del percorso di consulenza e sostegno offerto, ricontatterà la lavoratrice o il lavoratore per conoscere esiti ed eventuali ulteriori sviluppi del disagio lavorativo o degli episodi di molestia/vessazione che la persona riferisce di aver subito.

Con la finalità di assicurare che nessuno sia lasciato solo nella difficile conciliazione tra la propria attività produttiva, indirizzata e coordinata a fini sociali, e il diritto alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e al pieno sviluppo e rispetto della propria persona e personalità.

(articoli 2, 3, 4, 32, 37 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana)



Le informazioni raccolte dai Punti di Ascolto potranno essere oggetto di studi statistici all'interno dei quali i dati (anonimi) verranno presentati in forma aggregata in modo che l'identità di ciascun partecipante non sia comunque riconoscibile

La PARTE STRUTTURATA DELLA SCHEDA consente LA RACCOLTA sistematizzata DI DATI QUANTITATIVI inerenti LA STORIA PROFESSIONALE e LA CONDIZIONE DI disagio DEL LAVORATORE - OFFRENDO COSÌ un QUADRO OGGETTIVO DEL PROBLEMA - e PERMETTE L'ESTRAPOLAZIONE DEI DATI AL FINE DI RILEVAZIONI, a LIVELLO macro-economico, UTILI PER RENDERE MIGLIORI e PIÙ incisive, NELLA NOSTRA REGIONE, LE POLITICHE DI PROMOZIONE DEL BENESSERE e DELLA DIGNITÀ DEL LAVORO.



indirizzi e recapiti dei punti di ascolto

Punto di Ascolto accreditato di GORIZIA

gestito dalla associazione s.o.s. abusi psicologici in convenzione con il comune di Gorizia

c/o CENTRO LENASSI, via VITTORIO VENETO 7, GORIZIA

APERTURA: MARTEDÌ 12.00 – 17.00, GIOVEDÌ 09.00 - 17.00, VENERDÌ 12.00 – 17.00

TELEFONO 0481 383515

email: antimobbing.gorizia@gmail.com

[HTTP://WWW.ANTIMOBGINGFVGGO.IT](http://www.antimobbingfvngo.it)

Punto di Ascolto accreditato di PORDENONE

gestito dalla unione sindacale CISL di PORDENONE in convenzione con i comuni di PORCIA e PORDENONE

c/o DISTRETTO SANITARIO DEL NONCELLO via DELLE RISORGIVE 3, PORCIA (PN)

APERTURA: Da LUNEDÌ a GIOVEDÌ 14:00 - 18:30; VENERDÌ 08:30 - 12:30

TELEFONO 0434 1852064

email: antimobbing.pordenone@gmail.com

[HTTP://WWW.ANTIMOBGINGFVGN.IT](http://www.antimobbingfvgn.it)

Punto di Ascolto accreditato di UDINE

gestito dalla associazione educaFORUM APS in convenzione con il comune di UDINE

P.ZZA PATRIARCATO 3, UDINE

APERTURA: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ 10:00 - 18:00; GIOVEDÌ 10:00 - 16:00

TELEFONO 0432 1272071

email: antimobbing.udine@gmail.com

[HTTP://WWW.ANTIMOBGINGFVGUD.IT/](http://www.antimobbingfvgu.it)

Per maggiori informazioni

[HTTP://WWW.REGIONE.FVG.IT/RAFVG/CMS/RAFVG/FORMAZIONE-LAVORO/LAVORO/pa-ri-OPPORTUNITA-QUALITA-LAVORO/FOGLIA4/](http://www.regione.fvg.it/raFVG/cms/raFVG/FORMAZIONE-LAVORO/LAVORO/pa-ri-OPPORTUNITA-QUALITA-LAVORO/FOGLIA4/)

[HTTP://WWW.ANTIMOBGINGFVGI.IT](http://www.antimobbingfvgi.it)



GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
FORZA ITALIA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 23 giugno 2022

Al Presidente del Comitato per la
legislazione, il controllo e la
valutazione

Roberto Cosolini

e, p.c.

Al Segretario generale

Franco Zubin

LORO SEDI

Oggetto: sostituzione componente ex art. 28, comma 2, Regolamento interno.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che il sottoscritto consigliere Franco Mattiussi sarà sostituito dal consigliere Stefano Turchet, per il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione convocato in data 28 giugno 2022
Prot. n 0003345/P.

Distinti saluti

Franco Mattiussi
Consigliere regionale FI



Gruppo consiliare regionale

Progetto FVG per una Regione Speciale/AR

Io sottoscritto Mauro Di Bert delego il consigliere Stefano Turchet a rappresentarmi, anche per quanto riguarda la votazione, nella seduta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, convocata per il giorno 28/06/2022.

Cordiali saluti

Trieste, 27 giugno 2022